TRIBUNALE DI TARANTO
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

N. 9283/15 R.G.N.R.
N. 335/16 R.G.G.I.P.

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI COERCITIVE
- art. 292 c.p.p. -

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

nel procedimento penale contro:

1) **AIELLO Alberto**, nato il 14.09.1988 a Ischia (NA) e residente a Napoli (NA) Corso Garibaldi n. 32;
2) **ALAIA Giuseppe**, nato a Napoli (NA) il 17.05.1966 ed ivi residente in via Stefania Filo Speziale nr. 4;
3) **ALFANO Giuseppe**, nato a Sant'Antonio Abate (NA) il 12.02.1966 ed ivi residente in via Casa D'Auria nr. 131;
4) **AMATO Luca**, nato a Napoli (NA) il 22.12.1977 ed ivi residente in via Raffaele Testa nr. 4 Isola G;
5) **APRILE Luigi**, nato a Massafra (TA) il 29.12.1969 ed ivi residente in via Zaccometti n. 124;
6) **ARENA Pasquale**, nato a Napoli (NA) il 08.05.1978 ed ivi residente in Contrada Detta Abbasso Maranda nr. 1/C;
7) **ATTOLICO Luciano** nato il 13.04.1976, a Fasano (BR) e residente a Massafra (TA) via della Rotonda nr. 45;
8) **AZZONE Luca Antonio**, nato il 29.08.1976 a Catellaneta (TA) ed ivi residente in Contrada Baterialdo snc dipendente della TRADE S.r.l.;
9) **BERARDESCA Francesco**, nato a San Paolo Bel Sito (NA) il 11.04.1967 e residente in Marigliano (NA) via Santa Barbara nr. 5/A;
10) **BISCONTE Giuseppe**, nato il 10.09.1984 a Oliveto Citra (SA) e residente in San Gregorio Magno (SA) via Roma nr. 232,
11) **BOVE Sergio**, nato a Taranto il 13.11.1967, e residente a Statte (TA) in viale Marcus n. 9;
12) **BRUZZESI Antonino**, nato a Reggio di Calabria (RC) il 19/04/1973 e ivi residente Quartiere CEP Lotto 2 Archi;
13) **CAIRO Giancarlo**, nato a Napoli (NA) il 17.02.1977 e residente in Casoria (NA) via Nazionale delle Puglie nr. 54;
14) **CAPASSO Domenico**, nato a Marigliano (NA) il 24.08.1977 ed ivi residente in via San Michele nr. 1;
15) **CAPECE MINUTOLO Enrico**, nato il 26.05.1953 a Napoli (NA) e ivi residente in Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzo Falcone n. 1;
16) **CARAMIA Antonio** nato a Martina Franca (TA) il 02.08.1962 e residente a Massafra (TA) in via Carducci nr. 110;
17) **CARAMIA Giacomo**, nato a Martina Franca (TA) il 19.02.1961 e residente a Palagianello (TA) in via P. Diasbarro nr. 13;
18) **CASCONE Ciro**, nato a Napoli (NA) il 31.07.1973 e residente in Ercolano (NA) via Caprile nr. 36/Bis;
19) **CASSESE Massimo**, nato a Ceglie Messapica (BR) il03.01.1977ed ivi residente in via Marangi – Ulmo Pezze Mammarella nr. 57;
20) **CASTELLANA Eligio**, nato a Martina Franca (TA) il 26.03.1968 ed ivi residente in via Villa Castelli n. 14/D;
21) **CASTELLANA Martino** nato a Martina Franca (TA) il 03.06.1964 ed ivi residente in via Capodiferro n.1/D;

22) **CASTRONOVI Giovanni**, nato il 19.06.1969 a Massafra (TA) ed ivi residente alla Via San Marco Belvedere n. 36;

23) **CERBO Antonio** nato a Piedimonte Matese (CE) il 04.11.1990 e residente ad in Ailano (CE), strada statale 158 nr. 02;

24) **CIPICCIA Patrizio**, nato il 05.03.1956 a Terni e ivi residente in via Papa Benedetto III n.15/B;

25) **CIVALE Matteo**, nato a Torre annunziata (NA) il 18.11.1991 ed ivi residente in via Giardino nr. 37;

26) **COPPOLA Pietro Franco**, nato a BUCCINO (SA) il 29.11.1966 e residente in San Gregorio Magno (SA), Localita Mataruso nr. 1;

27) **COTICELLI Antonino**, nato a Gragnano (NA) il 30.04.1973 ed ivi residente in via Nuova Aurano nr. 36;

28) **COTICELLI Giuseppe**, nato a Gragnano (NA) il 22.10.1974 ed ivi residente in via Nuova Aurano nr. 36;

29) **D'AVINO Francesco**, nato a Napoli il 08.02.1965 e residente a Cercola (NA) via Della Corte nr. 68;

30) **DELLI GATTI Luca**, nato il 17.10.1987 ad Atripalda (AV) e residente a Nusco (AV) Contrada Serritelli nr. 14;

31) **DELLO IOIO Antonino**, nato a Gragnano (NA) il 31.01.1962 ed ivi residente in via Fondica nr. 1;

32) **DENTICE Nicola**, nato a Taranto (TA) il 02.09.1975 e residente in Statte (TA) via Bengasi n. 23;

33) **DI NATALE Eduardo**, nato a Napoli (NA) il 02.12.1976 ed ivi residente in via Arturo Toscanini nr. 12 int. 95;

34) **ESPOSITO Luigi**, nato a Napoli (NA) il 24.10.1970 ed ivi residente in via Federico Celentano nr. 42 piano 1;

35) **ESPOSITO Pasquale**, nato a Cercola (NA) il 21.04.1961 ed ivi residente in via Giacomo Puccini nr. 11;

36) **ESPOSITO Pasquale**, nato a Napoli (NA) il 31.01.1984 e residente in Sant'Anastasia via Delle Gemme nr. 23;

37) **ESPOSTO Paolo**, nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 14.06.1983 ed ivi residente in via Tito Minniti nr. 49;

38) **GUGLIELMO Antonio**, nato ad Andretta (AV) il 09.03.1976 e ivi in Località Conici nr. 56;

39) **IERVOLINO Pasquale**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 30.06.1978 ed ivi residente in via Scudieri nr. 166;

40) **IMBIMBO Michele**, nato a Torre del Greco (NA) il 23.05.1989 ed ivi residente in via Villa Prota nr. 13 piano 2;

41) **IORIO Biagio**, nato a Napoli (NA) il 04.04.1984 e residente in Cercola (NA) via E. A. Mario nr. 15;

42) **IZZO Angelo**, nato a Napoli (NA) il 09.01.1981 e residente in Volla (NA) via G. Verdi nr. 5;

43) **IZZO Aniello**, nato a Napoli (NA) il 11.06.1977 ed ivi residente in via Cupa Vicinale dell'Olivo nr. 5;

44) **LA TORRACA Biagio Maurizio**, nato a Morano Calabro (CS) il 23.09.1963 e residente in Castrovillari (CS) viale Martin Luther King snc;

45) **LAEZZA Luigi**, nato il 23.03.1973 a Afragola (NA) e residente in Casoria (NA) via Calore nr. 5;

46) **LAPERUTA Demetrio**, nato a Napoli (NA) il 27.12.1979 e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) via Madre Teresa di Calcutta nr. 5 ed. 2 int. 5;

47) **LAPERUTA Giuseppe**, nato il 31.03.1978 a Napoli e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) Viale delle Ginestre nr. 3;

48) **LICCARDI Elvira**, nata a Battipaglia (SA) il 01.03.1974 e residente in Capaccio (SA) via Eugenio Montale nr. 10;

49) **LIPPOLIS Francesco**, nato a Taranto (TA) il 03.07.1988 e residente in Statte (TA) via Bengasi nr. 23;

50) **LORDI Gerardo**, nato a Oliveto Citra (SA) il 11.11.1967 e residente in San Gregorio Magno (SA) Contrada Murata nr. 3;

51) **MARCELLI Claudio**, nato a Tivoli (RM) il 09.09.1978 e residente in Guidonia Montecelio (RM) via Delle Gardenie nr. 112;

52) **MARINUZZI Domenico**, nato a Palagiano (TA), il 19/06/1959 e residente in Palagiano (TA), Viale Chiatona, n. 131;

53) **MATTIELLI Felice Antonio**, nato a Napoli (NA) il 14.06.1977 ed ivi residente in via Provinciale Botteghelle di Portici nr. 244/A/R;

54) **MAZZOCCOLI Giovanni**, nato a Napoli (NA) il 18.01.1972 e residente in Casoria (NA) Via Neri Nicola nr. 3;

55) **MONTANARO Domenico** nato il 15.05.1962 a Noci (BA) e residente in Gioia del Colle (BA) via Eremita n.6;

56) **MONTANO Pietro**, nato a Napoli (NA) il 03.09.1973 ed ivi residente in via Prov. Botteghelle di Portici nr. 244/M;

57) **NAPPO Pasquale**, nato a Napoli (NA) il 05.02.1962 ed ivi residente in via Madre Louis Armstrong nr. 75 sc. B;

58) **PARAGGIO Genesio**, nato il 23.10.1958 a Eboli (SA) e residente in Bagnoli Irpino (AV) via delle Ginestre n. 3;

59) **PARISI Giuseppe**, nato a Cercola (NA) il 26.06.1976 e residente in Marigliano (NA) via Tagliaferri nr. 7;

60) **PEDONE Giuseppe**, nato a Putignano (BA) il27.01.1968 ed ivi residente in via Contrada San Giorgio nr. 20;

61) **PICCOLI Angelo**, nato il 13.11.1951 a Locorotondo (BA) e residente in Massafra (TA) via Pola nr. 78;

62) **PISA Gennaro**, nato il 28.04.1982 a Pollena Trocchia (NA) e residente a San Giorgio a Cremano (NA) Piazza Bernardo Tanucci nr. 37;

63) **POLI Michele**, nato a Rutigliano (BA) il 20.06.1974 e residente in Massafra (TA) via Mons. Micheli nr. 62, di fatto domiciliato in loc. Chiatona via degli Oleandri nr. 26;

64) **POLI Pietro**, nato a Rutigliano (BA) il 18.09.1970 e residente in San Marzano di San Giuseppe (TA) via Palladio nr. 5/3;

65) **RAGO Sabato**, nato il 07.11.1977 a Eboli (SA) e residente a Potenza via Giuseppe Mazzini nr. 51;

66) **RAIOLO Mario**, nato a Cirò Marina (CZ) il 16.12.1965 e residente in Crucoli (KR) viale Della Repubblica nr. 40;

67) **REGA Antonio**, nato a Castello di Cisterna (NA) il 26.04.1961 e residente in Cercola (NA) via Arturo Toscanini nr. 12;

68) **RESSA Domenico**, nato a Taranto (TA) il 10.07.1959 e residente in Massafra (TA) viale Magna Grecia nr. 7;

69) **RESSA Vincenzo**, nato il 04.01.1985 a Taranto (TA) e residente a Massafra (TA) via Espedito Iacovelli nr. 9,

70) **RESSA Vittorio**, nato il 28.01.1990 a Taranto (TA) e residente a Massafra (TA) viale Magna Grecia nr. 7;

71) **RIPOSATI Spurio Giancarlo** nato il 04.11.1943 a Gagliole (MC) e residente a Fiumicino (RM) Via Guspini nr. 28;

72) **ROBERTO Vincenzo**, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 27.02.1960 e residente in Torre Annunziata (NA) via Castriota nr. 56;

73) **ROSSI VALERIO** nato il 19.10.1979 a Taranto (TA) e ivi residente in Via Castrogiovanni nr. 3;

74) **RUFFO Oreste** nato a Taranto il 19.11.1966 e residente a Mottola (TA) via Marco Lupo;

75) **RUSSOMANNO Mario**, nato a Torre Annunziata (NA) il 23.09.1953 e residente in Trecase (NA) via Centocoselle nr. 22;

76) **SEMERARO Giuseppe**, nato a Taranto (TA) il 15.09.1982 e residente in San Giorgio Ionico (TA) via Salvo D'Acquisto nr. 26;

77) **SEMERARO Graziano**, nato a Ceglie Messapica (BR) il 29.06.1977, ed ivi residente in via Ceglie- Francavilla snc;

78) **SEMERARO Pietro**, nato a Taranto (TA) il 16.01.1978 e residente in San Giorgio Ionico (TA) via G. Mazzini nr. 53;

79) **SERGIO Vito**, nato Matera (MT) il 08.03.1966 e residente in Montalbano Jonico (MT) via Pandosia nr. 15/B;

80) **SINISCALCHI BERNABO' Corrado**, nato a Napoli il 07.05.1977 e residente a Sessa Aurunca (CE) presso il Villaggio Le Perle di Sessa Aurunca;

81) **SIVIELLO Giuseppe**, nato a Napoli (NA) il 19.05.1962 e residente in Casalnuovo di Napoli (NA) via Castiglia nr. 1 Ed. 1 int 2;

82) **SPADA Vito**, nato a Castellaneta (TA) il 02.04.1990 e residente a Ginosa (TA) Viale Tufarello Podere 189;

83) **TARANTINO Luigi**, nato a Crotone (CZ) il 26.08.1982 e residente in Crucoli (KR) viale Della Repubblica Vico I nr. 3;

84) **TARANTINO Natale**, nato a Crucoli (CZ) il 18.05.1970 e residente in Taranto (TA) via Calata Pesculli nr. 07;

85) **TASCA Valentino**, nato a Lecco (CO) il 17.05.1969 e residente in Reggio Nell'Emilia (RE) via C. Prampolini nr. 1;

86) **TESTA Giovanni**, nato a Napoli (NA) il 24.04.1977 e residente in Volla (NA) via Alessandro Manzoni nr. 46;

87) **TONINI Massimo**, nato a Torre del Greco (NA) il 09.08.1967 ed ivi residente in Via Alghero nr. 2;

88) **TURI Patrizio**, nato il 01.08.1965 a Taranto (TA) e ivi residente in Via Archimede n. 29;

89) **VISIELLO Emilio**, nato a Torre Annunziata (NA) il 14.03.1971 e residente in Boscoreale (NA) via Parrella nr. 71;

INDAGATI

A) **MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, RESSA Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi, ROSSI Valerio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e COPPOLA Pietro Franco:**

per il delitto di cui all'art. 416 co. 1, 2, 3 e 5 C.P., poiché si associavano tra loro, anche disgiuntamente, allo scopo di commettere più delitti di falso documentale, truffa aggravata in danno dello Stato e frode in materia di accise ed I.V.A. sugli olii minerali, attraverso la commercializzazione tra depositi compiacenti di ingenti quantitativi **di gasolio c.d. agricolo**, in violazione degli obblighi di registrazione previsti dalla vigente normativa di settore a garanzia della tracciabilità delle transazioni, e la successiva cessione del prodotto a soggetti privi dei requisiti di legge, per usi diversi da quello agevolato, conseguendo così ingenti profitti con pari danno per l'erario in relazione all'evasione delle suddette imposte. In particolare, **DENTICE Nicola, RESSA Domenico e MARINUZZI Domenico**, quali promotori e capi dell'associazione, dopo aver raccolto, in tutta la provincia di Taranto e zone limitrofe, gli ordinativi di gasolio agricolo provenienti da innumerevoli utenti non legittimati a riceverlo, organizzavano le forniture dirigendo e coordinando le varie fasi dell'articolata filiera composta dai seguenti passaggi:

- **Acquisizione della materiale disponibilità del prodotto** che, in una prima fase di vita del sodalizio (fino a fine 2015), avveniva prevalentemente attraverso depositi locali tra cui quelli gestiti in prima persona da Marinuzzi Domenico in Palagiano e Scanzano Ionico nonché la Basile Petroli spa e la Raffineria ENI spa, entrambe con sede a Taranto, in un secondo momento, avveniva attraverso una fitta rete di depositi compiacenti, ubicati in territorio extraregionale;
- **Acquisizione della provvista in contanti** e/o assegni o vaglia circolari per il pagamento immediato del prodotto al deposito di partenza;
- **Falsificazione di documenti** (registri di carico e scarico e D.A.S.) al fine di impedire la tracciabilità del prodotto. In tal modo, simulavano artificiosamente la consegna a soggetti titolari di licenza che, in realtà, non lo prendevano in carico, in quanto compiacenti o ignari dell'intera operazione;
- **Trasporto e consegna del prodotto al reale committente**, soggetto diverso da quello falsamente annotato nei registri di carico e scarico e nei documenti di accompagnamento.

In tali attività erano coadiuvati, quali partecipi all'associazione, da:

- **PARAGGIO Genesio** che, ponendo a disposizione le licenze intestate alle società "Alburni Service srl" e "Gregor Petroli srl", a lui di fatto riconducibili, faceva da **intermediario** per reperire, anche attraverso altri depositi compiacenti a lui legati, il prodotto da commercializzare, simulando, tramite false registrazioni e annotazioni documentali, che esso fosse destinato ai propri depositi aventi sede in Altavilla Silentina (SA) e San Gregorio Magno (SA);
- **LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e COPPOLA Pietro Franco,** titolari anche di partecipazioni (Liccardi e Coppola) e cariche amministrative (il secondo) nelle compagini societarie di fatto amministrate dal Paraggio, coadiuvavano quest'ultimo nella piena consapevolezza della funzione di intermediazione svolta in favore della compagine criminosa di appartenenza. Nello specifico, incassaano dai committenti ingenti somme in contanti che versavano sui conti personali e aziendali per poi disporre con bonifici o assegni e vaglia circolari i pagamenti in favore dei depositi che fornivano il prodotto, presso cui si recavano personalmente (il Lordi e il Coppola) per assicurare il ritiro del carico da parte degli emissari del sodalizio;
- **ROSSI VALERIO,** sopperiva alle esigenze finanziarie del sodalizio, anticipando di volta in volta le somme necessarie all'acquisto del prodotto petrolifero agevolato da prelevare. Inoltre, lo stesso si prodigava unitamente ai promotori e capi dell'associazione a risolvere le problematiche inerenti la ricerca di nuove fonti di approvvigionamento per alimentare i traffici illeciti del sodalizio;
- **TURI Patrizio** e **APRILE Luigi**, attraverso le aziende di autotrasporto loro riconducibili, mettevano a disposizione, in maniera sistematica le autocisterne necessarie per il ritiro, il trasporto e la successiva consegna del prodotto petrolifero agevolato;

- **RESSA Vittorio** e **RESSA Vincenzo** coadiuvavano il padre Domenico, nelle attività di raccolta degli ordinativi, di approvvigionamento e successiva distribuzione di gasolio agricolo a soggetti non legittimati a riceverlo, anche attraverso l'impianto (cisterne, bulk, pompe erogatrici, ecc.) installato presso la magione di famiglia denominata "Villa Ressa", ubicata in Taranto località Lido Azzurro.

Con l'aggravante del numero di aderenti al sodalizio, superiore a dieci unità;

In Taranto e provincia, dal 2013 all'attualità.

B) MARINUZZI Domenico DENTICE Nicola, RESSA, Domenico, APRILE Luigi, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, POLI Michele, POLI Pietro, SEMERARO Pietro, RAIOLO Mario, SEMERARO Giuseppe, SERGIO Vito, TARANTINO Luigi, TARANTINO Natale

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso i depositi di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **MARINUZZI Domenico**, metteva a disposizione il prodotto ad accisa ridotta attraverso i depositi intestati alle seguenti società a lui ricondubili:
  - ✓ **CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.A.S.** per un totale di 414 spedizioni corrispondenti a 3.126.759 litri;
  - ✓ **MARINUZZI S.r.l.**, per un totale di 137 spedizioni corrispondenti a 1.300.244 litri;
- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto messo a disposizione dal Marinuzzi fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non prendeva mai in carico detto prodotto per un totale complessivo pari a **litri 4.427.003,00**;
- **APRILE Luigi**, effettuava **nr. 4 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della omonima ditta individuale e quelli della ditta individuale MORISE Annina[1] (**all. 1067**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**95.915**	**€ 16.684,94**	**€ 46.039,20**	**€ 62.724,14**

- **DENTICE Nicola**, effettuava **nr. 5 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1068**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**51.071**	**€ 9.156,03**	**€ 24.514,08**	**€ 33.670,11**

- **POLI Michele**, effettuava **nr. 166 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1069**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**169.334**	**€ 35.132,00**	**€ 81.280,32**	**€ 116.412,32**
2014	**1.070.850**	**€ 215.122,09**	**€ 514.008,00**	**€ 729.130,09**
2015	**74.795**	**€ 13.231,18**	**€ 35.901,60**	**€ 49.132,78**

[1] nata a Ciro' Marina (CZ) il 09/04/1964 ed ivi residente in via Napoli nr.13, titolare dell'omonima Ditta Individuale avente P. IVA nr. 02660270790 esercente l'attività di "***TRASPORTO DI MERCI SU STRADA***".

- **POLI Pietro**, effettuava **nr. 109 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1070**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**42.258**	**€ 8.680,56**	**€ 20.283,84**	**€ 28.964,40**
2014	**628.845**	**€ 126.339,87**	**€ 301.845,60**	**€ 428.185,47**
2015	**192.419**	**€ 35.200,92**	**€ 92.361,12**	**€ 127.562,04**

- **RAIOLO Mario**, effettuava **nr. 74 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1071**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**165.999**	**€ 34.551,83**	**€ 79.679,52**	**€ 114.231,35**
2014	**365.454**	**€ 69.237,01**	**€ 175.417,92**	**€ 244.654,93**
2015	**44.638**	**€ 7.766,52**	**€ 21.426,24**	**€ 29.192,76**

- **RESSA Domenico**, effettuava **nr. 33 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1072**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**59.988**	**€ 12.219,60**	**€ 28.794,24**	**€ 41.013,84**
2014	**262.910**	**€ 52.598,66**	**€ 126.196,80**	**€ 178.795,46**
2015	**9.961**	**€ 1.781,03**	**€ 4.781,28**	**€ 6.562,31**

- **SEMERARO Giuseppe**, effettuava **nr. 7 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1073**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2014	**41.763**	**€ 8.189,07**	**€ 20.046,24**	**€ 28.235,31**

- **SEMERARO Pietro**, effettuava **nr. 138 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1074**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**211.796**	**€ 44.084,21**	**€ 101.662,08**	**€ 145.746,29**
2014	**202.976**	**€ 40.363,72**	**€ 97.428,48**	**€ 137.792,20**
2015	**610.060**	**€ 109.005,79**	**€ 292.828,80**	**€ 401.834,59**

- **SERGIO Vito**, effettuava **nr. 5 trasporti**, con mezzi della società **CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.A.S.** (**all. 1075**);

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2014	**43.487**	**€ 8.743,43**	**€ 20.873,76**	**€ 29.617,19**

- **POLITO Mario**, effettuava **nr. 01 trasporto**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina(**all. 1076**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso

2013	**4.495**	**€ 935,61**	**€ 2.157,60**	**€ 3.093,21**

- **POLITO Michele n.m.i.**, effettuava **nr. 03 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1077**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**20.778**	**€ 4.324,83**	**€ 9.973,44**	**€ 14.298,27**

- **RAGONE Mario**, effettuava **nr. 01 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1078**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**9.898**	**€ 2.060,22**	**€ 4.751,04**	**€ 6.811,26**

- **SEMERARO Luigi**, effettuava **nr. 01 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1079**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2013	**5.898**	**€ 1.227,64**	**€ 2.831,04**	**€ 4.058,68**

- **TARANTINO Luigi**, effettuava **nr. 03 trasporti**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1080**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**32.613**	**€ 5.515,22**	**€ 15.654,24**	**€ 21.169,46**

- **TARANTINO Natale**, effettuava **nr. 01 trasporto**, utilizzando i mezzi di proprietà della ditta individuale MORISE Annina (**all. 1081**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2014	**8.802**	**€ 1.763,39**	**€ 4.224,96**	**€ 5.988,35**

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 4.427.003,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 2.124.961,44 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 863.915,37 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 752.590,51, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro.

In Taranto, tra febbraio 2013 e novembre 2015.

C) PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, APRILE Luigi

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito Basile Petroli spa di Taranto la fornitura di 1.594.157 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso

false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;

APRILE Luigi, effettuava **nr. 54 trasporti** con l'automezzo composto da motrice tg. EM970PE e il rimorchio tg. XA215BZ a sé intestato:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**1.594.157**	**€ 280.748,62**	**€ 765.195,36**	**€ 1.045.943,98**

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 1.594.157,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 765.195,36 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 280.748,62 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 271.006,69, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Taranto, da febbraio a novembre 2015.

D) PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, APRILE Luigi, LIPPOLIS Francesco

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito Fiardi Trading srl di Termoli la fornitura di 479.777,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;

- **APRILE Luigi**, effettuava **nr. 4 trasporti** con l'automezzo composto da motrice tg. EM970PE e il rimorchio tg. XA215BZ a sé intestato:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**89.275**	**€ 15.619,55**	**€ 42.852,00**	**€ 58.471,55**

- **LIPPOLIS Francesco, effettuava nr. 7 trasporti**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**150.717**	**€ 26.355,09**	**€ 72.344,16**	**€ 98.699,25**

- **Ignoti trasportatori, effettuavano nr. 8 trasporti**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**239.785**	**€ 43.148,73**	**€ 115.096,80**	**€ 158.245,53**

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 479.777,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 230.292,96 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 85.123,37 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 81.562,09, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Taranto e Termoli, da gennaio a luglio 2015.

E) CERBO Antonio, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito ubicato in Aliano (CE), gestito dalla S.I.C. Carburanti srl la fornitura di 718.000,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;
- **CERBO Antonio,** quale legale rappresentante della S.I.C. Carburanti srl, con sede in Caserta, poneva a disposizione il prodotto petrolifero agevolato commissionatogli da Paraggio;

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 718.000,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 344.640,00 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 122.319,43 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 122.060,00, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Caserta e Salerno, tra marzo e dicembre 2016.

F) RIPOSATI SPURIO Giancarlo, CIPICCIA Patrizio, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, AMATO Luca, ARENA Pasquale, IZZO Angelo, IZZO Aniello, MARCELLI Claudio

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l. e della "**GREGOR PETROLI srl**", commissionavano al deposito C.C.T. srl di Torre in Pietra (RM) la fornitura di 17.287.000,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato ai seguenti depositi che in realtà non lo prendevano mai in carico: Alburni Service srl di Altavilla Silentina (SA), "Gregor Petroli srl" di San Gregorio Magno (SA), Papale Luigi e Figli s.a.s. di S.M.Capua Vetere, Marinuzzi srl di Palagiano e Lupoval srl di Caggiano (SA);
- **RIPOSATI SPURIO Giancarlo e CIPICCIA Patrizio,** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e collaboratore della C.C.T. srl, ponevano a disposizione gli ingenti quantitativi di prodotto commissionati dal Paraggio che aveva in Cipiccia il proprio referente all'interno della C.C.T. srl;

- **PARAGGIO Genesio**, effettuava **nr. 01** trasporti (**all. 1088**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2017	**18.000**	**€ 3.326,40**	**€ 8.640,00**	**€ 11.966,40**

- **AMATO Luca**, effettuava **nr. 55** trasporti, come **autista della I.C.M. S.r.l.**[2]**(all. 1089)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**2.074.000**	**€ 364.122,00**	**€ 995.520,00**	**€ 1.359.642,00**

- **ARENA Pasquale**, effettuava **nr. 195** trasporti, come **autista della I.C.M. S.r.l. (all. 1090)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**5.082.000**	**€ 900.328,80**	**€ 2.439.360,00**	**€ 3.339.688,80**
2017	**1.580.000**	**€ 291.436,80**	**€ 758.400,00**	**€ 1.049.836,80**

- **IZZO Angelo**, effettuava **nr. 33** trasporti, come **autista della I.C.M. S.r.l. (all. 1091)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**990.000**	**€ 170.118,00**	**€ 475.200,00**	**€ 645.318,00**

- **IZZO Aniello**, effettuava **nr. 109** trasporti, come **autista della I.C.M. S.r.l. (all. 1092)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**2.500.000**	**€ 445.764,00**	**€ 1.200.000,00**	**€ 1.645.764,00**
2017	**1.066.000**	**€ 196.654,80**	**€ 511.680,00**	**€ 708.334,80**

- **MARCELLI Claudio**, effettuava **nr. 5** trasporti, come **autista della CENTROIL TRANS S.r.l.**[3] **e della PETROL TRASPORTI S.r.l.**[4]**(all. 1093)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**190.000**	**€ 32.490,00**	**€ 91.200,00**	**€ 123.690,00**

- **Ignoto** effettuava **nr. 40** trasporti a nome di **LUISI Maurizio**, che ne ha disconosciuto l'effettuazione, nel periodo dal 08.03.2016 al 28.04.2016) **(all. 1094)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**1.264.000**	**€ 208.634,40**	**€ 606.720,00**	**€ 815.354,40**

- **Ignoto** effettuava **nr. 86** trasporti a nome di **APRILE Luigi** anche nel periodo successivo al sequestro avvenuto in data 11.12.2015 **(all. 1095)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**795.000**	**€ 129.819,60**	**€ 381.600,00**	**€ 511.419,60**
2016	**1.728.000**	**€ 275.749,20**	**€ 829.440,00**	**€ 1.105.189,20**

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 17.287.000,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 8.297.760,00 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 3.018.444,00 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 2.938.790,00, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Fiumicino e Salerno, da novembre 2015 a febbraio 2017.

---

2 **I.C.M. S.r.l.** - P.I. 07340521215, con sede legale in Napoli (NA) Via Argine n. 504 esercente l'attività di **"TRASPORTO DI MERCI SU STRADA"**

3 **CENTROIL TRANS S.r.l.** - P.I. 12481191000, con sede legale in Roma, via Pomarico n.58, esercente l'attività di **"COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI"**

4 **PETROL TRASPORTI S.r.l.** - P.I. 01562360667, con sede legale in Oricola (AQ) Via Tiburtna Vecchia Km. 67 i 400 esercente l'attività di **"TRASPORTO DI MERCI SU STRADA"**

G) **CAPECE MINUTOLO Enrico, AIELLO Alberto PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, CAPASSO Domenico, ESPOSITO Pasquale, ESPOSTO Paolo, IERVOLINO Pasquale, IORIO Biagio, LA TORRACA Biagio Maurizio, LAPERUTA Demetrio, PARISI Giuseppe, POLI Michele, TASCA Valentino, TIERRI Francesco, TURI Patrizio, DENTICE Nicola e RESSA Domenico**

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito di pertinenza della "O.P.E.C. s.a.s." con sede in Somma Vesuviana (NA) la fornitura di 3.931.903,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito Alburni Service srl di Altavilla Silentina (SA), che in realtà non lo prendeva mai in carico;
- **CAPECE MINUTOLO Enrico e AIELLO Alberto,** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e dipendente della O.P.E.C. s.a.s, ponevano a disposizione gli ingenti quantitativi di prodotto commissionati dal Paraggio che aveva in Aiello il proprio referente all'interno della O.P.E.C. s.a.s;
- **CAPASSO Domenico**, effettuava **nr. 22** trasporti, come **autista O.P.E.C. S.a.s. (all. 1097)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**276.008**	**€ 47.996,24**	**€ 132.483,84**	**€ 180.480,08**
2016	**114.001**	**€ 18.720,64**	**€ 54.720,48**	**€ 73.441,12**

- **ESPOSTO Paolo**[5], effettuava **nr. 01** trasporto, come **autista della D.I. STELLUTI Matteo**[6]**(all. 1098)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2017	**37.000**	**€ 6.460,20**	**€ 17.760,00**	**€ 24.220,20**

- **ESPOSITO Pasquale**, effettuava **nr. 01** trasporto, come **autista della PETROL TRANS UNIPERSONALE S.r.l.**[7] **(all. 1099)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**30.002**	**€ 5.033,14**	**€ 14.400,96**	**€ 19.434,10**

- **IERVOLINO Pasquale**, effettuava **nr. 68** trasporti, come **autista della O.P.E.C. S.a.s. (all. 1100)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**685.998**	**€ 118.257,42**	**€ 329.279,04**	**€ 447.536,46**

---

5 Si evidenzia che ESPOSTO Paolo è il rappresentante legale della società GARGAN PETROL Srl, con la quale la ALBURNI SERVICE Srl, ha intrattenuto ulteriori rapporti commerciali.

6 **Ditta individuale STELLUTI Matteo** - P.I. 01033640713, con sede legale in Manfredonia (FG) Calle del Porto snc, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

7 **PETROL TRANS UNIPERSONALE S.r.l.** - P.I. 02679561205, con sede legale in Napoli (NA) Vico Pirozzoli nr. 16, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

2016	**736.215**	**€ 122.930,12**	**€ 353.383,20**	**€ 476.313,32**

- **IORIO Biagio**, effettuava **nr. 08** trasporti, come **autista della A.G.S. Trasporti S.r.l.**[8] **(all. 1101)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**120.398**	**€ 20.018,51**	**€ 57.791,04**	**€ 77.809,55**

- **LA TORRACA Biagio Maurizio**, effettuava **nr. 20** trasporti, come **autista della IONICA TRASPORTI S.r.l.**[9]**(all. 1102)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**473.319**	**€ 79.395,44**	**€ 227.193,12**	**€ 306.588,56**
2017	**207.004**	**€ 36.209,38**	**€ 99.361,92**	**€ 135.571,30**

- **LAPERUTA Demetrio**, effettuava **nr. 12** trasporti, come **autista della D.I. LAPERUTA Giuseppe**[10]**(all. 1103)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**140.001**	**€ 23.448,17**	**€ 67.200,48**	**€ 90.648,65**
2016	**100.001**	**€ 16.098,65**	**€ 48.000,48**	**€ 64.099,13**

- **PARISI Giuseppe**, effettuava **nr. 17** trasporti, come **autista della O.P.E.C. S.a.s. (all. 1104)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	**198.004**	**€ 34.727,63**	**€ 95.041,92**	**€ 129.769,55**
2016	**98.458**	**€ 15.717,05**	**€ 47.259,84**	**€ 62.976,89**
2017	**34.002**	**€ 5.932,67**	**€ 16.320,96**	**€ 22.253,63**

- **POLI Michele**[11], effettuava **nr. 02** trasporti **(all. 1105)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2017	**35.473**	**€ 6.176,58**	**€ 17.027,04**	**€ 23.203,62**

- **TASCA Valentino**[12], effettuava **nr. 06** trasporti, come **autista SUD TRASPORTI S.r.l.**[13] **(all. 1106)**:

---

8 **A.G.S.S.r.l.** - P.I. 06248371210, con sede legale in Cercola (NA) Viale Puccini nr. 17, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

9 **IONICA TRASPORTIS.r.l.** - P.I. 05066090654, con sede legale in Corigliano Calabro (CS) Contrada Pedale Briga snc, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

10 **D.I. LAPERUTA Giuseppe** - P.I. 0360381212, con sede in Casalnuovo di Napoli (NA) Viale delle Ginestre 3, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

11 autista chein data 14.02.2017, unitamente a GUIDA Michele e NARDELLI Luigi, è stato deferito da questo Reparto alla Procura della Repubblica di Brindisi alla cognizione del Sost. Proc. D.ssa RIZZO Simona – p.p. 1061/17 R.G.N.R., per analoghi reati per cui si indaga in questo procedimento.

12 si evidenzia che gli automezzi utilizzati per il trasporto sono stati oggetto di sequestro nell'ambito del P.P. nr. 10800/15 R.G.N.R. instaurato presso il Tribunale di Catanzaro, che vede convolti tra gli altri anche TASCA Valentino;

13 **SUD TRASPORTI S.r.l.** - P.I. 02936900782, con sede in San Marco Argentano (CS) Contrada Gravina nr. 13, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**228.002**	**€ 37.629,45**	**€ 109.440,96**	**€ 147.070,41**

- **TIERRI Francesco n.m.i.** [14], effettuava **nr. 05** trasporti (**all. 1107**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**172.005**	**€ 28.430,51**	**€ 82.562,40**	**€ 110.992,91**

- **TURI Patrizio,** effettuava **nr. 09** trasporti (**all. 1108**):

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	**246.012**	**€ 38.089,81**	**€ 118.085,76**	**€ 156.175,56**

- **DENTICE Nicola e RESSA Domenico,** in esecuzione del programma criminoso di cui al capo A), commissionavano al Paraggio la fornitura di gasolio agricolo da questi acquisito presso il deposito O.P.E.C. srl e organizzavano, avvalendosi del Turi quale trasportatore, la consegna di esso ai seguenti soggetti non legittimati a riceverlo: "Autotrasporti Castellana s.a.s" (cfr. capo P), PEDONE Giuseppe (cfr. capo Q) e BRUZZESI Antonino (cfr. capo R).

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 3.931.903,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 1.887.313,44 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 661.271,61 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 668.423,51, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Somma Vesuviana, da gennaio 2015 a febbraio 2017.

H) PISA Gennaro, SINISCALCHI BERNABO' Corrado, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo ALFANO Giuseppe, CAIRO Giancarlo, CASCONE Ciro, D'AVINO Francesco, DELLO IOIO Antonino, ESPOSITO Luigi, ESPOSITO Pasquale, MONTANO Pietro, ROBERTO Vincenzo, RUSSOMANNO Mario, SIVIELLO Giuseppe, TESTA Giovanni, VISIELLO Emilio, LAEZZA Luigi

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito ubicato in Torre Annunziata (NA) gestito dalla ditta individuale PISA FUEL di Pisa Gennaro la fornitura di 43.183.000,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;
- **PISA Gennaro e SINISCALCHI BARNABO' Corrado,** nelle rispettive qualità di legale rappresentante e collaboratore della ditta individuale PISA FUEL ponevano a disposizione gli ingenti quantitativi di prodotto commissionati dal Paraggio che aveva in Siniscalchi il proprio referente all'interno della Pisa Fuel;

[14] si evidenzia che **TIERRI Francesco n.m.i.**, per detti trasporti utilizzava il camion targato CK237PA risultato intestato dal 19.09.2016 alla società SUD TRASPORTI S.r.l. - P.I. 02936900782, della quale è rappresentante legale **ROTONDARO Luigi** nato il 05.08.1962 a Rotonda (PZ) anche egli indagato nell'ambito del P.P. nr. 10800/15 R.G.N.R. instaurato presso il Tribunale di Catanzaro;

- **PARAGGIO Genesio**, effettuava **nr. 143**, trasporti **(all. 1110)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	2.455.500	€ 422.776,28	€ 1.178.640,00	€ 1.601.416,28
2017	18.000	€ 3.219,91	€ 8.640,00	€ 11.859,91

- **ALFANO Giuseppe**, effettuava **nr. 03**, trasporti, come **autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1111)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	61.000	€ 9.973,86	€ 29.280,00	€ 39.253,86

- **CAIRO Giancarlo**, effettuava **nr. 07**, trasporti, come **autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1112)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	82.000	€ 13.847,96	€ 39.360,00	€ 53.207,96

- **CASCONE Ciro**, effettuava **nr. 03**, trasporti, come **autista della PISA FUEL di PISA Gennaro (all. 1113)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	59.000	€ 9.624,85	€ 28.320,00	€ 37.944,85

- **D'AVINO Francesco**, effettuava **nr. 257**, trasporti, come autista, che pur non essendo inquadrato in nessuna azienda nel 2016, di fatto dai documenti risulta aver guidato mezzi della società **CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l.**[15]**(all. 1114)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	8.102.000	€ 1.362.060,91	€ 3.888.960,00	€ 5.251.020,91

- **DELLO IOIO Antonino**, effettuava **nr. 02**, trasporti, come **autista PETROL TRANS S.r.l**[16]**(all. 1115)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	23.000	€ 3.711,81	€ 11.040,00	€ 14.751,81

- **ESPOSITO Luigi**, effettuava **nr. 356**, trasporti, come **autista PETROL TRANS S.r.l (all. 1116)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	413.000	€ 69.417,70	€ 198.240,00	€ 267.657,70
2016	8.610.000	€ 1.420.042,66	€ 4.132.800,00	€ 5.552.842,66
2017	935.000	€ 165.532,56	€ 448.800,00	€ 614.332,56

- **ESPOSITO Pasquale**, effettuava **nr. 688**, trasporti, come **autista PETROL TRANS S.r.l (all. 1117)**:

---

15 **CAMPANIA TRASPORTI S.r.l.** - P.I. 05764201215, con sede in Casoria (NA) Via Catania nr. 10/12, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

16 **PETROL TRANS S.r.l.** - P.I. 07222011210, con sede in Castellammare di Stabia (NA) Via Passeggia archeologica nr. 3, esercente l'attività di "**TRASPORTO DI MERCI SU STRADA**"

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	2.891.000	€ 483.338,00	€ 1.387.680,00	€ 1.871.018,00
2016	10.160.500	€ 1.669.999,33	€ 4.877.040,00	€ 6.547.039,33
2017	1.219.000	€ 215.829,83	€ 585.120,00	€ 800.949,83

- **LAEZZA Luigi**, effettuava **nr. 233**, trasporti; **come autista della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. di cui è il rappresentante legale (all. 1118)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	7.487.000	€ 1.257.982,04	€ 3.593.760,00	€ 4.851.742,04

- **MONTANO Pietro**, effettuava **nr. 01**, trasporto, come **autista della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. (all. 1119)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	36.000	€ 6.180,62	€ 17.280,00	€ 23.460,62

- **ROBERTO Vincenzo**, effettuava **nr. 03**, trasporti, come **autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1120)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	52.000	€ 8.567,38	€ 24.960,00	€ 33.527,38

- **RUSSOMANNO Mario**, effettuava **nr. 01**, trasporto, come **autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1121)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	18.000	€ 3.090,31	€ 8.640,00	€ 11.730,31

- **SIVIELLO Giuseppe**, effettuava **nr. 01**, trasporto, come **autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1122)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2017	18.000	€ 3.170,88	€ 8.640,00	€ 11.810,88

- **TESTA Giovanni**, effettuava **nr. 09**, trasporti, come **autista della società CAMPANIA AUTOTRASPORTI S.r.l. (all. 1123)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	294.000	€ 49.124,09	€ 141.120,00	€ 190.244,09

- **VISIELLO Emilio**, effettuava **nr. 14**, trasporti, come **autista della D.I. PISAFUEL DI PISA GENNARO (all. 1124)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	15.000	€ 2.417,37	€ 7.200,00	€ 9.617,37
2016	234.000	€ 39.265,28	€ 112.320,00	€ 151.585,28

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 43.183.000,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 20.727.840,00 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 7.219.173,63 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 7.341.110,00, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Torre Annunziata, tra ottobre 2015 e febbraio 2017.

I) **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, BERARDESCA Francesco, COTICELLI Antonino, COTICELLI Giuseppe, ESPOSITO Pasquale, IMBIMBO Michele, IORIO Biagio, LAPERUTA Giuseppe, MATTIELLI Felice Antonio, NAPPO Pasquale, REGA Antonio**

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito UNISPAD Petroli srl con sede in Aprilia la fornitura di 2.411.915,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;

- **BERARDESCA Francesco**, effettuava **nr. 2 trasporti**, come **autista A.G.S. TRASPORTI S.r.l. (all. 1126)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	46.822	€ 7.824,13	€ 22.474,56	€ 30.298,69

- **COTICELLI Antonino**, effettuava **nr. 8 trasporti**, come **autista PETROL SUD S.r.l**[17] **di cui è il Rappresentante Legale (all. 1127)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	151.183	€ 25.545,39	€ 72.567,84	€ 98.113,23
2016	12.007	€ 1.844,56	€ 5.763,36	€ 7.607,92

- **COTICELLI Giuseppe**, effettuava **nr. 7 trasporti**, come **autista PETROL SUD S.r.l (all. 1128)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	105.952	€ 18.450,50	€ 50.856,96	€ 69.307,46
2016	29.979	€ 4.680,19	€ 14.389,92	€ 19.070,11

- **ESPOSITO Pasquale**, effettuava **nr. 3 trasporti**, come **autista A.G.S. TRASPORTI S.r.l. (all. 1129)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	66.593	€ 11.082,11	€ 31.964,64	€ 43.046,75

[17] **PETROL SUD S.r.l.** - P.I. 06746161212, con sede in Gragnano (NA) Via San Giacomo n.70, esercente l'attività di "**COMMERCIO ALL'INGROSSO DI PRODOTTI PETROLIFERI**"

- **IMBIMBO Michele**, effettuava **nr. 5 trasporti**, come **autista PETROL SUD S.r.l. (all. 1130)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	29.567	€ 5.076,16	€ 14.192,16	€ 19.268,32
2016	39.796	€ 6.397,89	€ 19.102,08	€ 25.499,97

- **IORIO Biagio**, effettuava **nr. 26 trasporti**, come **autista A.G.S. TRASPORTI S.r.l. (all. 1131)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	402.150	€ 66.653,12	€ 193.032,00	€ 259.685,12

- **LAPERUTA Giuseppe**, effettuava **nr. 7 trasporti**, come **autista dell'omonima D.I. (all. 1132)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	125.900	€ 21.315,66	€ 60.432,00	€ 81.747,66

- **MATTIELLI Felice Antonio**, effettuava **nr. 4 trasporti**, come **autista A.G.S. Trasporti S.r.l. (all. 1133)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	15.020	€ 2.398,13	€ 7.209,60	€ 9.607,73
2016	54.354	€ 9.048,24	€ 26.089,92	€ 35.138,16

- **NAPPO Pasquale**, effettuava **nr. 41 trasporti**, come **autista A.G.S. Trasporti S.r.l. (all. 1134)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	119.804	€ 19.510,32	€ 57.505,92	€ 77.016,24
2016	686.910	€ 114.404,49	€ 329.716,80	€ 444.121,29

- **REGA Antonio**, effettuava **nr. 25 trasporti**, come **autista A.G.S. Trasporti S.r.l. (all. 1135)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	490.615	€ 81.851,54	€ 235.495,20	€ 317.346,74

- **Ignoti trasportatori effettuavano nr. 2 trasporti (all. 1136)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	35.263	€ 5.865,46	€ 16.926,24	€ 22.791,70

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 2.411.915,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 1.157.719,20 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 401.947,89 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 410.025,55, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Aprilia (RM), da luglio 2015 a dicembre 2016.

J) PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, ALAIA Giuseppe, CIVALE Matteo, DI NATALE Eduardo, LAPERUTA Demetrio, MAZZOCCOLI Giovanni, TONINI Massimo

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In

particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano a due depositi gestiti dalla "Repsol Italia spa" con sedi in Marcianise e Napoli la fornitura di 693.929,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;

- **ALAIA Giuseppe**, effettuava **nr. 2** trasporti, come **autista della società MANNA Antonio S.a.s.di MANNA Agrippino & C.**[18]**(all. 1138)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	19.999	€ 3.232,64	€ 9.599,52	€ 12.832,16

- **CIVALE Matteo**, effettuava **nr. 2** trasporti, come **autista della D.I. LAPERUTA Giuseppe (all. 1139)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	30.000	€ 4.984,20	€ 14.400,00	€ 19.384,20

- **DI NATALE Eduardo**, effettuava **nr. 3 trasporti**, come **autista della D.I. CASTALDO Giuseppe**[19]**(all. 1140)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	45.000	€ 7.531,20	€ 21.600,00	€ 29.131,20

- **LAPERUTA Demetrio**, effettuava **nr. 37** trasporti, come **autista della D.I. LAPERUTA Giuseppe (all. 1141)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2015	308.538	€ 52.175,95	€ 148.098,24	€ 200.274,19
2016	249.394	€ 40.890,19	€ 119.709,12	€ 160.599,31

- **MAZZOCCOLI Giovanni**, effettuava **nr. 2** trasporti, come **autista della società ACONE TRASPORTI S.r.l.**[20]**(all. 1142)**:

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	19.000	€ 3.178,32	€ 9.120,00	€ 12.298,32

- **TONINI Massimo**, effettuava **nr. 3** trasporti, come **autista della società MANNA Antonio S.a.s.di MANNA Agrippino & C. (all. 1143)**:

---

18 **MANNA Antonio S.a.s. di MANNA Agrippino & C.** - P.I. 04762331215, con sede in Napoli (NA) Corso Novara nr. 36, esercente l'attività di "**TRASPORTO MERCI SU STRADA**"

19 **Ditta Individuale CASTALDO Giuseppe**, nato il 02.10.1957 a Cercola (NA)- P.I. 02734341213, con sede in Massa di Somma (NA) Via De Filippo nr. 73, esercente l'attività di "**TRASPORTO MERCI SU STRADA**"

20 **ACONE TRASPORTI S.r.l.**- P.I. 02957291210, con sede in Casoria (NA) Via Giuseppe Garibaldi nr. 05, esercente l'attività di "**TRASPORTO MERCI SU STRADA**"

annualità	Litri	Iva evasa	Accisa evasa	Totale evaso
2016	21.998	€ 3.716,42	€ 10.559,04	€ 14.275,46

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 693.929,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 333.085,92 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 115.708,93 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 117.967,93, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Marcianise (CE) e Napoli, da aprile 2015 a dicembre 2016.

K) PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira e LORDI Gerardo** nelle rispettive qualità di amministratore di fatto e legali rappresentanti p.t. della **ALBURNI SERVICE** S.r.l., commissionavano al deposito GarganPetrolsrl di Manfredonia la fornitura di 321.291,00 litri di gasolio ad uso agricolo e simulavano attraverso false fatture e false annotazioni sui registri aziendali e sui D.A.S. che il prodotto in questione fosse destinato al deposito di Altavilla Silentina (SA) gestito dalla Alburni Service srl, che in realtà non lo prendeva mai in carico;

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 321.291,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 154.219,68 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 58.721,33 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 54.619,47, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Manfredonia (FG), da febbraio a luglio 2015.

L) MARINUZZI Domenico

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110, 483, 640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 ed art. 49 del D. Lgs 504/95, poiché in qualità di legale rappresentante p.t. della Carburanti Marinuzzi di Marinuzzi Domenico S.a.s. e della Marinuzzi srl, in concorso con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentava falsamente, la cessione e/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo e/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedeva, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare, il Marinuzzi, tramite il deposito di carburanti di sua pertinenza in Palagiano, effettuava spedizioni di prodotto petrolifero agevolato per complessivi litri 6.468.686,00, simulando – mediante false annotazioni sui registri e falsi nei documenti di accompagnamento – che detto prodotto fosse diretto a soggetti solo in apparenza legittimati a riceverlo ma in realtà inesistenti o ignari della fornitura effettuata a proprio nome.

Tali condotte determinavano un traffico illecito di prodotto petrolifero agevolato, destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, per complessivi 6.468.686,00 litri da cui scaturiva un'evasione di accisa pari a 3.128.383,72 Euro (= 0,48 € per ciascun litro) e di I.V.A. pari a 1.281.708,03 Euro nonché un ingiusto profitto complessivo pari ad Euro 1.099.676,62, ripartiti pro quota tra i concorrenti, ricavato dalla vendita del prodotto ai clienti finali con un ricarico medio di Euro 0,17 per ciascun litro;

In Palagiano, da gennaio 2012 a settembre 2015.

M) PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, COPPOLA Pietro Franco, BISCONTE Giuseppe, DELLI GATTI Luca, RAGO Sabato, GUGLIELMO Antonio

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, poiché in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di seguito meglio specificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, destinavano ingenti quantitativi di prodotto petrolifero agevolato ad usi soggetti a maggiore imposta. In particolare, Paraggio quale amministratore di fatto della Alburni Service srl e della Gregor Petroli srl, Liccardi, Lordi e Coppola quali collaboratori del primo cedevano gasolio ad uso agricolo ai seguenti soggetti privi dei requisiti di legge per l'acquisizione di tale prodotto:

- BISCONTE Giuseppe = litri 3.000 da cui scaturiva un'evasione di accisa pari ad Euro 1.440,00 e di I.V.A. pari a Euro 418,00;
- DELLI GATTI Luca = litri 4.000 da cui scaturiva un'evasione di accisa pari ad Euro 1.920,00 e di I.V.A. pari ad Euro 553,51;
- RAGO Sabato = litri 10.000 da cui scaturiva un'evasione di accisa pari ad Euro 4.800,00 e di I.V.A. pari ad Euro 1.351,64;
- GUGLIELMO Antonio = litri 6.000 da cui scaturiva un'evasione di accisa pari ad Euro 2.160,00 e di I.V.A. pari ad Euro 645,33;

In San Gregorio Magno, Nusco, Potenza e Andretta, tra il febbraio e l'aprile 2016.

N) RESSA Domenico, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, SPADA Vito, SEMERARO Graziano, CARAMIA Giacomo, CARAMIA Antonio, PICCOLI Angelo, MONTANARO Domenico, BOVE Sergio, AZZONE Luca Antonio, CASTRONOVI Giovanni, ATTOLICO Luciano, RUFFO Oreste

per i delitti di cui agli artt. 81 cpv, 110,640 co. 2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, poiché in concorso tra loro e con altri soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentavano falsamente, la cessione c/o acquisto e il trasporto di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo), omettendo c/o indicando dati informativi falsi sulla documentazione semplificata di Accompagnamento (D.A.S.), necessaria per i prodotti soggetti ad accisa. In particolare, dopo aver acquisito la materiale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di partenza, lo cedevano, per quantità superiori a Kg. 2.000 ed applicando un ricarico medio di 17 cent/litro sul prezzo di acquisto, a soggetti non aventi diritto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, così procurando a sé ed ai destinatari finali, che lo acquistavano ad un prezzo comunque inferiore a quello del prodotto soggetto a tassazione ordinaria, un ingiusto profitto con ingente danno per lo Stato correlato all'evasione delle imposte (accisa ed I.V.A.) derivante dall'agevolazione fiscale indebitamente goduta.

In particolare:

- **SPADA Vito**, quale legale rappresentante p.t. della Spada Petroli s.r.l.s., titolare di un deposito di carburanti in Ginosa, poneva a disposizione il gasolio agricolo richiestogli dal Ressa Domenico, in assenza di qualsiasi titolo autorizzativo che ne legittimasse l'acquisizione;
- **RESSA Domenico,** in attuazione del programma criminoso di cui al capo A), raccoglieva gli ordinativi di prodotto petrolifero agevolato dai soggetti non legittimati e organizzava le forniture: dal ritiro presso la fonte di approvvigionamento, all'acquisizione della provvista in contanti per il pagamento, al trasporto con documenti recanti indicazioni false circa la destinazione finale;
- **RESSA Vittorio e RESSA Vincenzo**, coadiuvano il padre Domenico nello svolgimento delle attività di cui al punto che precede;
- **SEMERARO Graziano, CARAMIA Giacomo, CARAMIA Antonio, PICCOLI Angelo, MONTANARO Domenico, BOVE Sergio, AZZONE Luca Antonio, CASTRONOVI Giovanni, ATTOLICO Luciano, RUFFO Oreste** acquistavano dal Ressa Domenico e dai figli Vincenzo e Vittorio gasolio agricolo che destinavano illecitamente ad usi soggetti a maggiore imposta;

In provincia di Taranto e Bari, da febbraio a maggio 2016.

O) CASSESE Massimo

per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, poiché in concorso con i soggetti per i quali si procede nel precedente capo G), essendo titolare di due ditte esercenti l'attività di trasporto merci su strada, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava almeno due carichi di gasolio agricolo, rispettivamente di 35.000 litri circa e di 18.000 litri circa che destinava ad usi soggetti a maggiore imposta;

In Ceglie Messapica, il 15.02.16 e il 30.03.16.

P) CASTELLANA Martino e Castellana Eligio

per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, poiché in concorso con i soggetti per i quali si procede nel precedente capo G), essendo soci della "Castellana Autotrasporti s.a.s." esercente l'attività di trasporto merci su strada, acquistavano 11.000 litri di gasolio agricolo che destinavano ad usi soggetti a maggiore imposta;

In Martina Franca, il 23.02.16.

Q) PEDONE Giuseppe

per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, poiché in concorso con i soggetti per i quali si procede nel precedente capo G), acquistava 15.000 litri di gasolio agricolo che destinava ad usi soggetti a maggiore imposta;

In Putignano, il 06.04.16.

R) BRUZZESI Antonino

per il delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 c.p. e 40 comma 1 lett. c) e comma 4 D.Lgs. 504/1995, poiché in concorso con i soggetti per i quali si procede nel precedente capo G), agendo quale referente su Taranto della "A.L.V. Principato", società calabrese esercente l'attività di trasporto merci su strada, acquistava 18.000 litri circa di gasolio agricolo destinato ad usi soggetti a maggiore imposta;

In Massafra, il 04.05.16.

recidiva specifica nel quinquennio per PARAGGIO e TURI;

recidiva specifica per CIPICCIA, RIPOSATI SPURIO;

recidiva semplice per ROSSI

Sulla richiesta formulata dal Pubblico Ministero di Taranto e depositata in data 23.05.2016, di applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di DENTICE Nicola, RESSA Domenico, MARINUZZI Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e degli arresti domiciliari nei confronti di ROSSI Valerio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, COPPOLA Pietro Franco, CERBO Antonio, RIPOSATI SPURIO Giancarlo, CIPICCIA Patrizio, PISA Gennaro, SINISCALCHI Bernabò Corrado, CAPECE MINUTOLO Enrico e AIELLO Alberto, in relazione ai reati a loro rispettivamente ascritti

OSSERVA

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Nel presente procedimento viene contestato ad alcuni indagati – MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, RESSA Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi, ROSSI Valerio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e COPPOLA Pietro Franco – il reato di associazione per delinquere ex art. 416 c.p. (capo A), finalizzata alla commissione di "*delitti di falso documentale, truffa aggravata in danno dello Stato e frode in materia di accise ed I.V.A. sugli olii minerali, attraverso la commercializzazione tra depositi compiacenti di ingenti quantitativi di gasolio c.d. agricolo, in violazione degli obblighi di registrazione previsti dalla vigente normativa di settore a garanzia della tracciabilità delle transazioni, e la successiva cessione del prodotto a soggetti privi dei requisiti di legge, per usi diversi da quello agevolato*", ascrivendo a DENTICE Nicola, RESSA Domenico e MARINUZZI Domenico il ruolo di promotori e capi. L'associazione avrebbe operato "*in Taranto e provincia, dal 2013 all'attualità*".

Ai membri dell'associazione vengono poi, di volta in volta, contestati una serie di reati-scopo, previsti e puniti dagli artt. 483, 640 co.2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 e 49 d.lgs. 504/1995 (capi B-N), di cui sono chiamati a rispondere unitamente ad altri co-indagati, non facenti parte del sodalizio criminoso; residuano, infine, altre imputazioni (capi O-R) che esorbitano dal programma criminoso del sodalizio in disamina.

Il luogo di consumazione di tali reati è, per lo più, ricompreso nel circondario del tribunale di Taranto, ma vi sono anche delitti consumati altrove (quelli contestati nei capi da F a K, consumati in Campania ed a Manfredonia, nonché quelli di cui ai capi M, O e Q).

La richiesta di applicazione di misure cautelari avanzate dal PM riguarda, dunque, reati che risultano commessi, come già rilevato, anche in comuni diversi da quelli compresi nel circondario del tribunale di Taranto.

Ebbene il pubblico ministero procedente ha ritenuto che tutti reati, sostanzialmente posti in essere con identico *modus operandi* e, in molti casi, con i medesimi protagonisti, fossero soggettivamente e/o oggettivamente connessi con il reato associativo e che la suddetta connessione giustificherebbe l'attrazione nell'ambito di competenza territoriale di questa A.G., ai sensi dell'art. 16 c.p.p., in relazione al reato più grave - costituito dall'associazione per delinquere con base a Taranto - di tutte le fattispecie delittuose, finanche di quelle consumate in altri territori, ma in attuazione di un disegno criminoso unitario ex art. 81 cpv. c.p.

Tale assunto non può essere condiviso.

Si premette che a norma dell'art. 371 co.3 c.p.p. "*salvo quanto disposto dall'art. 12, il collegamento delle indagini non ha effetto sulla competenza*". Conseguentemente l'unicità della indagine svolta non può incidere sulla applicazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e delle norme sulla determinazione della competenza territoriale stabilite dagli artt. 8 e ss. c.p.p. (in *primis* quella del luogo di consumazione del reato e poi le regole suppletive stabilite dall'art. 9 c.p.p.), ivi comprese quelle, derogatorie, contenute nell'art. 16 c.p.p. in caso di reati connessi.

E' altresì da escludere che l'aver contestato ad alcuni degli odierni indagati (MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, RESSA Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi, ROSSI Valerio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e COPPOLA Pietro Franco) il reato di associazione per delinquere consumato in Taranto, possa determinare l'attrazione della competenza territoriale anche degli altri reati, fatta eccezione dei casi di connessione ex art. 12 c.p.p. tra il reato associativo, i reati scopo e gli altri delitti contestati nel presente procedimento.

Peraltro, come reiteratamente rilevato dalla Suprema Corte, per la determinazione della competenza per territorio, nel caso in cui risulti la connessione tra delitto associativo e reati-fine, va applicato il criterio di cui all'art. 16 cod. pen., in base al quale la competenza per territorio appartiene al giudice competente per il reato più grave ovvero, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 45337 del 04/11/2015).

E la Cassazione ha altresì precisato che la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione è idonea a determinare lo spostamento della competenza soltanto quando l'identità del disegno criminoso sia comune a tutti i compartecipi, giacché l'interesse di un imputato alla trattazione unitaria di fatti in continuazione non può pregiudicare quello del coimputato a non essere sottratto al giudice naturale (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17090 del 28/02/2017). In altri termini l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lo spostamento della competenza per connessione, sia per materia, sia per territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stesso o - se sono più di uno - gli stessi imputati; pertanto, al di fuori delle ipotesi di continuazione riferibili a una fattispecie monosoggettiva o a una fattispecie concorsuale, in cui l'identità del disegno criminoso sia però comune a tutti i compartecipi, il vincolo della continuazione non è in grado di determinare alcuna attribuzione e conseguente spostamento di competenza ai sensi dell'art. 15 o 16 cod. proc. pen., ma produce i suoi effetti solo sul piano, sostanziale ai fini della determinazione della pena ai sensi dell'art. 671 stesso codice (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17090 del 28/02/2017 e Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6226 del 12/11/1999).

Pertanto, escluso che la fattispecie associativa eserciti qualsivoglia *vis atractiva* rispetto ai reati-fine, il generico programma criminoso tipico del delitto di associazione a delinquere non è suscettibile di integrare, di per sè solo e in mancanza di altri elementi, un rapporto di connessione tra l'addebito ex art. 416 cod.pen. e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati e non è, pertanto, idoneo a determinare uno spostamento di competenza per materia o per territorio (cfr. Cass., Sez. 1, n. 16620 del 15/02/2001).

Va infine sottolineato che ai fini della determinazione della competenza deve aversi riguardo esclusivamente alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che essa contenga errori macroscopici *ictu oculi* rilevabili (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 36336 del 23/07/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11047 del 24/02/2010).

Conseguentemente, anche ipotizzandosi in capo agli indagati MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, RESSA Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi, ROSSI Valerio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e COPPOLA Pietro Franco, chiamati a rispondere del reato ex art. 416 c.p., l'unicità del disegno criminoso tra reato associativo ed i reati scopo ex artt. 483, 640 co.2 c.p., 40 comma 1 lett. c) e comma 4 e 49 d.lgs. 504/1995 (commessi non solo in Taranto e provincia, ma anche in luoghi non rientranti nel circondario del tribunale jonico), non può non rilevarsi che a costoro sono contestati anche reati commessi da soggetti - CERBO Antonio (capo E), RIPOSATI SPURIO Giancarlo (capo F), CIPICCIA Patrizio (capo F), PISA Gennaro (capo H), SINISCALCHI BERNABO' Corrado (capo H), CAPECE MINUTOLO (capo G) Enrico e AIELLO Alberto (capo G) e gli autisti di volta in volta coinvolti nell'illecito trasporto di gasolio (capi F, G, H, I, J) - che non fanno parte dell'associazione e che devono rispondere unicamente di reati contestati in territorio campano e laziale.

E allora per i suddetti capi di imputazione va tenuto conto del summenzionato principio giurisprudenziale che esclude, in caso di fattispecie concorsuali coinvolgenti soggetti ai quali non è comune il disegno criminoso che invece fa eseguire al co-indagato altro reato, che i primi possano essere distolti dal proprio giudice naturale, dovendo prevalere tale interesse a quello della trattazione unitaria del processo eventualmente sussistente in capo al co-indagato.

In altri termini la connessione fondata sull'astratta configurabilità del vincolo della continuazione tra i reati commessi dagli indagati MARINUZZI Domenico, DENTICE Nicola, RESSA Domenico, TURI Patrizio, APRILE Luigi, ROSSI Valerio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo e COPPOLA Pietro Franco non è idonea a determinare lo spostamento della competenza anche per i reati contestati nei capi E), F), G), H), I), J) perché manca un identico disegno criminoso comune a tutti i compartecipi; tali ultimi reati sono stati infatti commessi anche da co-indagati che non rispondono del reato associativo (che avrebbe potuto, in ipotesi,

determinare l'attrazione della competenza territoriale in capo al tribunale di Taranto ex art. 16 c.p.p.) e che non possono essere distolti dal loro giudice naturale che è quello del luogo di consumazione del reato.
In definitiva questo Giudice deve dichiararsi incompetente sulla richiesta di misura cautelare coinvolgente la posizione:
- di CERBO Antonio, nonchè PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, in relazione al capo E) ed al J) per essere territorialmente competente il tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- di CIPICCIA Patrizio, RIPOSATI SPURIO Giancarlo, nonchè PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, in relazione al capo F) per essere territorialmente competente il tribunale di Civitavecchia;
- di CAPECE MINUTOLO Enrico, AIELLO Alberto, nonchè PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, TURI Patrizio, DENTICE Nicola e RESSA Domenico in relazione al capo G), per essere territorialmente competente il tribunale di Nola;
- di PISA Gennaro, SINISCALCHI BERNABO' Corrado, nonché PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, in relazione al capo H), per essere territorialmente competente il tribunale di Torre Annunziata;
- di PARAGGIO Genesio, LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo in relazione al capo I) per essere territorialmente competente il tribunale di Latina.

Ritiene, peraltro, l'odierno giudicante insussistente il requisito dell'urgenza ex art. 291 co.2 c.p.p. (che imporrebbe comunque l'adozione di misure cautelari personali a carico dei predetti indagati, anche per quelle ipotesi delittuose in relazione alle quali vi è stata declaratoria di incompetenza territoriale, la cui efficacia sarebbe subordinata alla conferma del provvedimento da parte del giudice competente, entro il termine di giorni 20 dalla trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.).
E invero la contestuale emissione di un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, che attinge finanche i beni del CERBO, del CIPICCIA, del RIPOSATI SPURIO, del CAPECE MINUTLO, dell'AIELLO, del PISA e del SINISCALCHI BARNABO' (provvedimento che non richiede, invece, il requisito dell'urgenza: cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 54016 del 30/10/2017) rende, quanto meno nell'immediato, poco probabile il rischio di reiterazione del reato da parte dei predetti soggetti, potendosi dunque attendere la valutazione - da parte del giudice territorialmente competente - sulla ricorrenza o meno dei presupposti per sottoporre anch'essi a misure coercitive.

SUI GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

§ 1. PREMESSE SULL'ACCISA

Come è noto l'ACCISA è un'imposta indiretta, armonizzata a livello europeo e proporzionale sulla produzione e consumo di taluni prodotti; essa coesiste e si cumula con l'imposizione generale sui consumi, rappresentata dall'IVA, poiché entrambe sono incorporate nel costo del prodotto. L'accisa è anche denominata imposta di fabbricazione o di consumo[21].

[21]Dal **Testo Unico Accise (T.U.A.)**, D.Lgs 504/1995, (art. 1) si desumono le seguenti definizioni:

1. **deposito fiscale**: l'impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in **regime di sospensione dei diritti di accisa**, alle condizioni stabilite dall' Amministrazione Finanziaria.
2. **depositario autorizzato**: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell'esigibilità dell'accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d'imposta.
3. **destinatario registrato**: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata a ricevere, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime **sospensivo** provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato;
4. **speditore registrato:** la persona fisica o giuridica autorizzata unicamente a spedire, nell'esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell'immissione in libera pratica in conformità dell'articolo 79 del Reg. n. 2913/92

A margine di questa preliminare distinzione, rilevante è la figura del c.d. **Deposito Commerciale** prevista dall'articolo 25 del T.U.A, che è legittimato a movimentare prodotti commerciali di prodotti energetici **assoggettati ad accisa (quindi ad accisa assolta)**.

Tutti i soggetti sono tenuti:

- ad ottenere una licenza (autorizzazione) da parte dell'Amministrazione Finanziaria per poter operare (artt. 5 e 25 T.U.A.);
- a rendicontare le relative movimentazione di prodotto su appositi registri preventivamente vidimati dall'Amministrazione Finanziaria;

L'imposta nasce come obbligazione tributaria all'atto della produzione (o dell'importazione definitiva) e viene assolta dal fabbricante o dal titolare del "deposito fiscale" all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato, conseguentemente all'accertamento effettuato dall'Agenzia delle Dogane; è destinata ad essere economicamente traslata sul consumatore finale; pertanto ben può dirsi che colui su cui grava l'imposta è il consumatore finale, anche se poi l'importo dell'imposta è sostanzialmente anticipato dal responsabile d'imposta (deposito fiscale).

Con riferimento ai prodotti energetici e, in particolare per quanto di maggior interesse in questa sede, in relazione al gasolio, che rappresenta uno dei principali prodotti derivanti dalla raffinazione del greggio, l'accisa costituisce un'importante leva fiscale utilizzata dal legislatore tributario per incidere sul prezzo finale del bene, favorendo – secondo discrezionali scelte di politica economica – determinati settori di mercato e/o attività produttive in cui il prodotto in questione viene differentemente impiegato. Tra questi settori ed attività vi sono – a titolo esemplificativo – l'agricoltura e la pesca che, infatti, beneficiano di un'accisa scontata rispetto a quella ordinaria.

A questo punto è necessario precisare che il prodotto in disamina, ossia il gasolio ottenuto dai processi di raffinazione del greggio, è identico dal punto di vista chimico-fisico a prescindere dalla destinazione che l'utente finale vi imprime. Tale destinazione assume dunque rilevanza solo ai fini della diversa imposizione fiscale che il legislatore ha inteso discrezionalmente applicare mentre, dal punto di vista funzionale, tutte le tipologie di gasolio sono tra loro identiche. Nello specifico, a mero titolo esemplificativo, il carburante c.d. agricolo, ove impiegato su automezzi dotati di una comune motorizzazione diesel, offre le stesse prestazioni energetiche del gasolio per autotrazione reperibile sul mercato nazionale dei carburanti.

Si riporta di seguito, il valore dell'aliquota di accisa gravante sul gasolio al momento della richiesta del PM:

a) impiegato come carburante da autotrazione: euro **617,40** per mille litri;

b) impiegato come combustibile per riscaldamento: euro **403,21391** per mille litri;

c) impiegato in lavori agricoli, articoli in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica, così come disposto ai sensi del D.M. n.454/01, l'accisa prevista dalla Tab. A acclusa al T.U.A., punto 5, rispetto al gasolio per autotrazione, si applica nella misura del 22% dell'aliquota normale: euro 617,40 / 100 x 22 = euro **135,828** per mille litri.

Il prodotto destinato agli usi di cui alla lettera c), beneficia di uno sconto ulteriore sull'IVA, che si applica con un' aliquota al 10% anziché al 22%.

La differenza risiede dunque unicamente nel prezzo di approvvigionamento, decisamente più basso per il gasolio c.d. agricolo, per effetto dell'accisa ridotta e ciò consente di comprendere come si alimenti, nel settore del commercio dei prodotti petroliferi, la domanda illecita di carburanti agevolati e il conseguente giro d'affari che ruota intorno al margine di profitto correlato all'evasione dell'accisa, come nel caso dell'organizzazione criminale portata alla luce dalla presente indagine.

Stante l'identica natura e composizione qualitativa di tutte le tipologie di gasolio, anche allo scopo di prevenire – sia pure in parte – condotte fraudolente assimilabili a quelle per cui si procede, il testo unico sulle accise (D.Lgs. 504/1995) impone l'attribuzione di una distinta veste cromatica corrispondente a ciascuno degli usi c.d. agevolati. Tale colorazione, ferma restando la perfetta identità del prodotto base, avviene attraverso il processo di "*denaturazione*", che viene effettuato mediante additivi coloranti, che rendono il prodotto visivamente identificabile. Nella fattispecie, il gasolio destinato ad uso agricolo si contraddistingue per una colorazione tendente al blu che lo rende agevolmente distinguibile dal gasolio assoggettato ad aliquota ordinaria, avente invece colore giallo–trasparente in quanto privo di qualsivoglia additivazione colorante. Tendenzialmente sono autorizzati ad effettuare la denaturazione i depositi fiscali, attraverso l'aggiunta del tracciante cromatico in percentuale corrispondente a quanto prescritto dal testo unico delle accise e ciò avviene contestualmente all'uscita del prodotto dal deposito, secondo l'uso dichiarato dal richiedente ed annotato in appositi registri sottoposti a controlli periodici da parte delle autorità di controllo (Agenzia delle Dogane territorialmente competente su base provinciale).

La circolazione del gasolio ad uso agricolo avviene con il documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) previsto per la movimentazione dei prodotti ad imposta assolta (sia pure come ricordato nella misura ridotta prevista per l'impiego agevolato cui i prodotti sono vincolati).

I depositi commerciali possono movimentare prodotti senza immetterli nei propri impianti, bensì prelevandoli da depositi fiscali per inviarli a depositi commerciali appartenenti a soggetti diversi: in tale eventualità è prescritto un apposito registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'Agenzia delle Dogane.

---

e sono sottoposti a vigilanza fiscale (espletata mediante verifiche fiscali periodiche aventi ad oggetto il rispetto delle procedure di settore).

I depositi commerciali possono cedere detto prodotto petrolifero solo a soggetti previamente autorizzati o comunque legittimati a riceverlo in agevolazione (ad es. gli agricoltori).

L'art. 1 del D.Lgs. 173/98 stabilisce che ai sensi dell'articolo 2, comma 177, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, la concessione dell'agevolazione fiscale sul carburante agricolo, prevista al numero 5 della tabella A allegata al Testo Unico, approvato con D.Lgs.26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta agli esercenti l'attività agricola iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, nonché alle aziende agricole delle istituzioni pubbliche ed ai consorzi di bonifica e di irrigazione nell'ambito delle rispettive attività istituzionali.

Il D.M. 454/01 (sopra citato, che rappresenta lo strumento normativo di riferimento) integra quanto previsto dal D.Lgs. 173/98.

Difatti, specifica che l'agevolazione compete ai seguenti soggetti:

a) esercenti attività agricole iscritti nel Registro delle imprese di cui all'articolo 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503;

b) cooperative, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui alla lettera a), per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;

c) aziende agricole delle istituzioni pubbliche;

d) consorzi di bonifica e di irrigazione;

e) imprese agromeccaniche iscritte nel Registro delle imprese.

I soggetti Utenti Motori Agricoli (U.M.A.), se vogliono godere dell'agevolazione in parola, devono denunciarsi presso gli appositi Uffici costituiti in seno alle amministrazioni comunali; per usufruire delle agevolazioni, entro il 30 giugno di ciascun anno, gli interessati presentano agli uffici regionali territorialmente competenti in base all'ubicazione dei fondi agricoli, apposita istanza per ottenere l'autorizzazione ad approvvigionarsi di gasolio agevolato per usi agricoli. L'Ufficio, ricevuta la richiesta in questione, determina i quantitativi complessivi di prodotto agevolato acquisibile dall'azienda richiedente in base alla consistenza dei terreni, alla tipologia di colture in atto e alle lavorazioni dichiarate per ciascun anno solare, tenendo conto anche delle eventuali rimanenze di prodotto relative alle annualità precedenti.

L'Ufficio, sempre entro trenta giorni, rilascia ai soggetti ammessi all'agevolazione apposito libretto di controllo sul quale annota i seguenti dati:

a) generalità e relativo domicilio o, se trattasi di persona giuridica, la denominazione o ragione sociale, la sede legale, nonché le generalità del rappresentante legale;

b) il codice fiscale e la partita I.V.A.;

c) gli estremi di iscrizione nel Registro delle imprese e nell'Anagrafe delle aziende agricole (se ricorrono i presupposti di legge);

d) il contingente di prodotto agevolato, parametrato al fabbisogno dell'azienda richiedente. Tale contingente, stabilito di anno in anno in base a quanto dichiarato dagli interessati ed accertato dagli uffici competenti, indica il quantitativo massimo di prodotto agevolato che l'azienda può acquistare nel corso di ciascun anno solare.

I titolari del libretto di controllo si riforniscono di prodotti petroliferi denaturati per l'agricoltura presso i depositi fiscali c/o presso i depositi commerciali, entro i limiti quantitativi poc'anzi enunciati, annotandone di volta in volta qualità e quantità sul libretto medesimo. Tali annotazioni sono convalidate, all'atto di effettuazione della fornitura, dall'esercente il deposito o da un suo delegato, con apposizione del proprio timbro e firma sul libretto stesso. Il deposito, fiscale o commerciale, sui registri relativi, effettua le relative annotazioni attestanti lo scarico (cessione) del prodotto petrolifero.

Va da sé che l'uso distorto di questa agevolazione si presta a notevoli frodi, attuate con le modalità più svariate, anche approfittando di oggettive lacune nel sistema di rilascio delle licenze e di vigilanza sugli operatori del settore. L'ambito delle frodi in materia è alquanto variegato e spazia dai falsi libretti U.M.A. alla simulazione di cessione tra depositi tra loro collusi che ne omettono la presa in carico, in guisa da consentire la costituzione di "scorte" di prodotto agevolato destinato ad alimentare il mercato illecito di prodotto impiegato per usi diversi da quello agevolato.

§ 2. LE ATTIVITA' DI INDAGINE – I GRAVI INDIZI

SINTESI DELL'ATTIVITA' INVESTIGATIVA

Il presente procedimento penale scaturisce dall'attività di indagine posta in essere, sinergicamente, dal Gruppo Guardia di Finanza di Taranto e dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Taranto, i cui esiti sono compendiati nella informativa conclusiva recante n.prot. 141244/2018 del 26.03.2018 con i relativi 1146 allegati (contenuti in appositi scatoloni).

Infatti, nell'ambito della reciproca attività istituzionale, finalizzata all'accertamento dell'osservanza degli obblighi previsti nello specifico settore delle accise gravanti sugli olii minerali, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Taranto, con foglio nr. 05/2016/Ris datato 20.01.2016 (all. 01 dell'informativa conclusiva), a seguito dell'apertura di una visita fiscale in data 07.09.2015, prospettava a carico di MARINUZZI Domenico, nella sua qualità di Rappresentante Legale delle seguenti società:

(1) CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.a.s., P.I. 02021630732, con sede legale in Palagiano (TA) via Martiri di Belfiore nr. 36, luogo di esercizio sia in Palagiano (TA) Strada Statale 106 Dir km 2 che a Scanzano Jonico (MT) località Terzo Marzocco snc per il periodo che va dal 01.01.2012 fino al 30.10.2014;

(2) MARINUZZI S.r.l., P.I. 02923050732 - Codice Ditta TAY00443R - con sede legale e luogo di esercizio in Palagiano (TA) Strada Statale 106 Dir km 2, per il periodo dal 1° novembre 2014 alla data di apertura della verifica fiscale (07.09.2015),

un'attività illecita perpetrata attraverso la cessione di prodotti energetici (nella fattispecie, gasolio per uso agricolo assoggettato ad accisa ridotta) in favore di fantomatici soggetti acquirenti che, a seguito di opportune verifiche documentali sui numeri di partita IVA indicati nei c.d. D.A.S. (documenti di accompagnamento semplificati), relativi alle transazioni commerciali esaminate, si rivelavano in realtà inesistenti o comunque totalmente ignari delle forniture in apparenza loro destinate. Tale rilievo infondeva nei verificatori il fondato sospetto che dietro le citate cessioni fittizie potesse occultarsi un vasto e lucroso traffico illecito di prodotti energetici e, segnatamente, di gasolio ad uso agricolo ceduto a soggetti non legittimati a riceverlo e da questi utilizzato per scopi diversi da quello "agevolato".
I funzionari dell'Agenzia delle Dogane ritenevano, infatti, che la condotta tenuta dal MARINUZZI Domenico - nella qualità di rappresentante legale della CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.a.s., prima e della MARINUZZI S.r.l., dopo - con altri soggetti allora da individuarsi, fosse da ricondurre all'ipotesi di illecita distrazione di prodotto agricolo agevolato, fattispecie penalmente rilevante ai sensi dall'art. 40 comma 1 lettera c) del T.U.A. Inoltre, ipotizzavano, avuto riguardo della notevole quantità di prodotto illecitamente distratto, la manifestazione di un fenomeno associativo e non meramente concorsuale, finalizzato alla commissione dei reati di cui agli artt. 4 e 8 del D. Lgs. n. 74/2000

Pertanto l'Agenzia delle Dogane, nell'ambito della cooperazione istituzionale, segnalava nel mese di Novembre 2015, al Gruppo Guardia di Finanza di Taranto, la posizione di un'autista, individuato in tale APRILE Luigi[22], che era solito condurre una motrice targata EM970PE, con rimorchio targato XA215BZ, coinvolto nel trasporto fraudolento del prodotto energetico.

E' doveroso specificare che il predetto Reparto si era già autonomamente attivato, a seguito di informazioni acquisite in merito, nell'espletamento di attività info-investigative.

Infatti, il Gruppo di Taranto – 2° Nucleo Operativo – Sezione Operativa Volante, in data 11.12.2015 sottoponeva a sequestro (cfr. all.03) a carico di APRILE Luigi e DENTICE Nicola[23], colti in flagranza di reato, mentre effettuavano un illecito travaso tra autobotti di gasolio agricolo:

- litri 3.345 di gasolio agevolato per l'agricoltura rinvenuti all'interno della cisterna dell'autobotte targata CT014XE utilizzata per il trasporto;
- automezzo – Cisterna targato CT014XE risultato di proprietà della ditta individuale MORISE Annina, P.I. 02660270790, avente sede in Cirò Marina (KR), via Cesare Battisti 22, Vico III;
- litri 15.392 di gasolio agevolato per l'agricoltura rinvenuti all'interno delle cisterne dell'autobotte targata EM970PE e del rimorchio targato XA215BZ utilizzati per il trasporto;
- automezzo targato EM970PE e rimorchio targato XA215BZ risultati di proprietà della Ditta individuale "AUTOTRASPORTI APRILE LUIGI" sita in Massafra (TA) via Zaccometti n.124 avente P. IVA 06495800721.

Il prodotto in questione, era scortato dal documento di accompagnamento semplificato (D.A.S.) nr. 1825/2015, con timbro a rilievo ed a secco di "Agenzia delle Dogane N° 1", rilasciato da ALBURNI SERVICE S.r.l. con sede legale in S. Angelo a Fasanella (SA) in via San Francesco e depositi in San Gregorio Magno (SA) via San Calorio e in Altavilla Silentina (SA) – Frazione Cerrelli – Strada Provinciale 314 – P.I. 05129440656 (all.05), recante quale destinatario la BLU PETROLI S.r.l. con sede in Castellaneta (TA) Contrada Borgo Perrone – P. iva 02961400732 (cfr. all. 06).

Ai predetti indagati veniva ascritta, in concorso tra loro, la violazione di cui all'art. 40 - comma 1 lett. c) e comma 4 del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e art. 110 C.P., avendo destinato gasolio agricolo ad usi diversi da quelli consentiti ovvero soggetto ad imposta o maggiore imposta, nel caso specifico destinandolo ad usi diversi e non all'impiego in agricoltura, quale naturale destinazione d'uso in relazione alle agevolazioni fiscali di cui il prodotto gode (aliquota Accisa ridotta).

---

[22]APRILE Luigi, nato a Massafra (TA) il 29/12/1969 ed ivi residente in via Zaccometti n. 124 (all. 02).
[23]DENTICE Nicola, nato a Taranto (TA) il 02/09/1975 e residente in Statte (TA) via Bengasi n. 23 (all. 04).

La successiva ispezione dei mezzi sottoposti a sequestro permetteva di rinvenire della documentazione attestante ulteriori trasporti di prodotti energetici che APRILE Luigi aveva effettuato (cfr. Relazione di servizio - all. 07).

Attesa la destinazione del prodotto verso la BLU PETROLI S.r.l.[24], i militari acquisivano le sommarie informazioni rese in data 12.12.2015, da SAPONARO Alessandro[25] (all.08), rappresentante legale della società destinataria, dalle quali si accertava che la compagine societaria della BLU PETROLI S.r.l. era formata, oltre che da SAPONARO Alessandro, anche dal fratello SAPONARO Antonio e da ROSSI Valerio[26]; inoltre APRILE Luigi aveva lavorato per la predetta società solo dall'estate 2015, quando per motivi tecnici il loro abituale trasportatore, nonché socio ROSSI Valerio, era stato impossibilitato al trasporto di prodotto petrolifero prelevato prevalentemente dalla raffineria Eni di Taranto.

Successivamente si procedeva ad esperire accertamenti sul conto di ROSSI Valerio, che oltre ad essere socio della BLU PETROLI S.r.l., lo era anche della M.V. CARBURANTI S.r.l., di cui era stato socio fino al 25.09.2015 anche DENTICE Nicola.

Ancora, dalla documentazione rinvenuta a bordo degli automezzi sequestrati ed in particolare su quello di proprietà di APRILE Luigi, si appurava che lo stesso aveva effettuato trasporti di prodotto petrolifero per conto di:

- BASILE PETROLI S.p.A. di Taranto (all. 14);
- FIARDI PETROLI S.r.l. di Termoli (CB) (all. 15);
- ENI S.p.a. - Raffineria di Taranto (all. 16);
- ENI FUEL CENTROSUD S.p.A. di Roma (all. 17);

destinato alle società ALBURNI SERVICE S.r.l. con sede legale in S. Angelo a Fasanella (SA) in via San Francesco – P.I. 05129440656, nonché BLU PETROLI S.r.l. con sede legale in Castellaneta (TA) Contrada Borgo Perrone P. I. 02961400732.

Attraverso le informazioni fornite dalle aziende fornitrici, si appurava che APRILE Luigi, nell'arco temporale gennaio - dicembre 2015, aveva effettuato numerosi trasporti per la società ALBURNI SERVICE S.r.l., alcuni dei quali risultati effettuati anche per conto della MARINUZZI S.r.l.

Fattore comune alle spedizioni era la circostanza che i titoli impiegati per il pagamento del prodotto petrolifero erano stati emessi, nella maggior parte dei casi, sotto forma di vaglia circolari tratti su Uffici di Poste Italiane S.p.A. ubicati nella regione Campania e solo in alcuni casi attraverso assegni circolari emessi dalla Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Buccino (SA).

Alla luce di quanto accertato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Taranto estrapolava, dalle proprie banche dati, i tabulati relativi alle movimentazioni di prodotto petrolifero effettuate dalla Società MARINUZZI S.r.l. nei confronti della Società ALBURNI SERVICE S.r.l.

L'esame dei dati forniti dal suddetto ufficio faceva emergere un'intensa movimentazione di prodotto petrolifero agevolato, negli anni presi in considerazione (2012-2015), dai quali si rilevava che la movimentazione del prodotto petrolifero era avvenuta esclusivamente attraverso gli automezzi di proprietà di:

- ✓ AUTOTRASPORTI APRILE LUIGI di Massafra (TA) e riconducibile ad APRILE Luigi s.m.g.;
- ✓ MORISE Annina[27] di Ciro' Marina (CZ) (all. 21);
- ✓ CARBURANTI MARINUZZI di MARINUZZI DOMENICO S.A.S. di Palagiano (TA);

mediante i seguenti autisti, alcuni dei quali già denunciati a vario titolo in altri procedimenti per violazioni di cui al D. Lgs 504/1995:

- APRILE Luigi (sopra generalizzato);
- DENTICE Nicola (sopra generalizzato);
- RESSA Domenico, nato il 10.07.1958 a Taranto (TA);
- SEMERARO Pietro, nato il 16.01.1978 a Taranto (TA);
- RAIOLO Mario, nato il 16.12.1965 a Cirò Marina (KR);
- TARANTINO Luigi, nato il 26.08.1962 a Crotone (KR);
- TARANTINO Natale, nato il 18.05.1970 a Crucoli (KR);
- SEMERARO Giuseppe, nato il 15.09.1982 a Taranto (TA);
- SERGIO Vito, nato il 08.03.1966 a Matera (MT);

[24] BLU PETROLI S.r.l. – P. I. 02961400732 esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" con sede in Castellaneta (TA) Contrada Borgo Perrone

[25] SAPONARO Alessandro, nato a Gioia del Colle (BA) il 18.04.1980 e residente a Castellaneta (TA) in via Risorgimento nr. 49 (all. 08).

[26] ROSSI Valerio nato il 19.10.1979 a Taranto (TA) e ivi residente in Via Castrogiovanni nr. 3 (all. 09).

[27] MORISE Annina, nata a Ciro' Marina (CZ) il 09.04.1964 ed ivi residente in via Napoli nr.13

- POLI Michele, nato il 20.06.1974 a Rutigliano (BA);
- POLI Pietro, nato il 18.09.1970 a Rutigliano (BA).

Le indagini venivano, dunque, proseguite attraverso le seguenti attività investigative:

- **analisi di documentazione contabile e fiscale** acquisita presso le aziende che avevano posto in essere transazioni commerciali con le società ALBURNI SERVICE S.r.l. e GREGOR PETROLI S.r.l. (entrambe riconducibili, come si preciserà innanzi, all'indagato PARAGGIO Genesio) ovvero:

  - ORGANIZZAZIONE PETROL CAMPANA DI E. CAPECE MINUTOLO (all.1032);
  - S.I.C. CARBURANTI S.r.l. (all. 1033);
  - PISA FUEL DI PISA GENNARO (all. 1034);
  - PISA FUEL S.r.l. (all. 1035);
  - CENTRO COMBUSTIBILI TORRIMPIETRA (C.C.T.) S.r.l. (all. 1036);
  - REPSOL S.r.l., attraverso i depositi ESSO ITALIANA S.r.l. e EDI PETROL S.r.l. (all. 1037);
  - GARGAN PETROL S.r.l. (all. 1038);
  - BASILE PETROLI S.p.A. (all. 1039);
  - FIARDI TRADING S.r.l. (all.1040);
  - UNISPAD PETROLI S.p.A. (all. 1041);
  - AVERSANA PETROLI S.r.l. (all. 1042);
  - IUZZOLINO ANTONIO (all. 1043);
  - GAFFOIL DI FERRARA ASSUNTA & C. S.n.c. (all. 1044);
  - J-PETROL S.r.l. (all. 1045);
  - LA PERUTA Giuseppe (all. 1046).

- **acquisizione di documentazione contabile** presso l'Ufficio Dogane di Salerno relativa ai depositi gestiti dalla Alburni service s.r.l., nonché ai registi di carico e scarico degli anni 2015-2016-2017 riferiti alla predetta società ed alla Gregor Petroli s.r.l. (allegati nn. 1047-1048);

- **accertamenti bancari**, eseguiti in forza di:
  a) decreto di acquisizione documentazione bancaria emesso in data 02.02.2016 (all. 1019) nei confronti di POSTE ITALIANE S.p.A e ICCREA BANCA - Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Buccino (SA), relativi ai vaglia/assegni circolari, incassati da BASILE Petroli Spa di Taranto e dalla FIARDI PETROLI Srl di Termoli (CB), a fronte della vendita di prodotti petroliferi, prelevati da APRILE Luigi per conto della società ALBURNI SERVICE Srl con sede legale in S. Angelo a Fasanella (SA) in via San Francesco – P.I. 05129440656 nell'arco temporale gennaio - dicembre 2015;
  b) decreto di acquisizione documentazione bancaria emesso in data 12.10.2016 (all. 1024) nei confronti di:
     1) ALBURNI SERVICE S.r.l., P.I. 05129440656, con sede legale in Sant'Angelo a Fasanella (SA) via S Francesco nr. 19;
     2) GREGOR PETROLI S.r.l., P.I. 05426220652, con sede legale in San Gregorio Magno (SA), via San Calorio;
     3) ELIAS SERVICE S.r.l.. P.I. 05175720654, con sede C.da Murata 3, San Gregorio Magno (SA);
     4) PARAGGIO Genesio, nato a Eboli (SA) il 23.10.1958;
     5) LICCARDI Elvira, nata a Battipaglia (SA) il 01.03.1974;
     6) LORDI Gerardo, nato a Oliveto Citra (SA) il 11.11.1967;
     7) COPPOLA Pietro Franco, nato a Buccino (SA) il 29.11.1966,

  in particolare dei seguenti conti correnti:

  - c/c n. 104124 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo (BCC) di Buccino (SA) e intestato a COPPOLA Pietro Franco nato a Buccino il 29.11.1966 (all. 1020);
  - c/c n. 1011643861 acceso presso le POSTE ITALIANE S.p.A. e intestato a PARAGGIO Genesio, nato a Eboli (SA) il 23.10.1958 (all. 1021 e 1029),

- c/c n. 106904 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di BUCCINO - filiale di San Gregorio Magno (SA) e intestato a ALBURNI SERVICE S.r.l., P.I. 05129440656, con sede legale in Sant'Angelo a Fasanella (SA) via San Francesco nr. 19 (all. 1026);
- c/c n. 1000/2266 acceso presso il Banco di Napoli – Filiale di Eboli 01 (SA) e intestato a ALBURNI SERVICE S.r.l., P.I. 05129440656, con sede legale in Sant'Angelo a Fasanella (SA) via San Francesco nr. 19 (all 1027);
- c/c n. 4213.78 acceso presso il Monte Paschi di Siena - filiale di San Gregorio Magno (SA) e intestato a ALBURNI SERVICE S.r.l., P.I. 05129440656, con sede legale in Sant'Angelo a Fasanella (SA) via San Francesco nr. 19 (all. 1028);
- c/c n. 4212.85 acceso presso il Monte Paschi di Siena - filiale di San Gregorio Magno (SA) e intestato a GREGOR PETROLI S.r.l., P.I. 05426220652, con sede legale in San Gregorio Magno (SA), via San Calorio (all. 1028);

➢ **servizi di osservazione, pedinamento e controllo**, compendiati nelle seguenti annotazioni di PG:

- relazione di servizio del 15.12.2015 (all. 7);
- relazioni di servizio del 23.02.2016 (all.ti 29 e 770);
- relazione di servizio del 25.02.2016 (all. 562);
- relazione di servizio del 05.05.2016 (all. 739);
- relazione di servizio del 29.03.2016 (all. 797);
- relazione di servizio del 31.03.2016 (all. 799);
- relazione di servizio del 14.04.2016 (all. 935);
- relazione di servizio del 08.03.2016 (all. 976);
- relazione di servizio del 05.05.2016 (all. 739);

➢ **perquisizioni e sequestri**:

- il 11.12.2015 in Taranto (TA), nei confronti degli indagati APRILE Luigi e DENTICE Nicola, per complessivi litri 18.737 di gasolio agricolo (all. 03 cit.);
- il 23.02.2016 in Martina Franca (TA), nei confronti di CASTELLANA Eligio, per complessivi litri 11.000 di gasolio agricolo;
- il 06.04.2016 in Putignano (BA), nei confronti dell'indagato DENTICE Nicola e TURI Patrizio, per complessivi litri 15.000 di gasolio agricolo;
- il 04.05.2016 in Massafra (TA), nei confronti dell'indagato TURI Patrizio e BRUZZESI Antonino, per complessivi litri 18.000 di gasolio agricolo.
- il 14.02.2017 in Ceglie Messapica (BR), nei confronti degli indagati GUIDA Michele, NARDELLI Luigi e POLI Michele, per complessivi litri 17.000 di gasolio agricolo.

➢ **intercettazioni telefoniche e ambientali** (cfr. schema seguente):

N.	Obiettivo Intercettato	RIT	In uso a	Data attivazione Data cessazione	CRITERI DI IDENTIFICAZIONE UTILIZZATORE
1	3925273017	81/16	DENTICE Nicola	15/02/2016 15/05/2016	Utenza intestata alla moglie di DENTICE Nicola e in Prog. Nr. 30 RIT 81/16 un impiegato di banca chiama NICOLA DENTICE identificandolo
2	3483800397	82/16	APRILE Luigi	15/02/2016 15/04/2016	Utenza intestata ad APRILE Luigi e dallo stesso utilizzata cfr.prog. Nr. 15 RIT 82/16 conversazione tra Luigi ed un assicuratore per l'assicurazione del mezzo targato CV004KT intestato ad APRILE Luigi
3	3284915995	83/16	GUIDA Michele	16/02/2016	Utenza intestata alla figlia ma utilizzata da Michele GUIDA:

				16/04/2016	cfr.prog. 5 (Nicola chiama Michele all'utenza, risponde la moglie e poi passa l'apparecchio a Michele) e prog. 20 (l'agenzia di assicurazioni chiama sull'utenza in uso a Michele, risponde la moglie e l'impiegato chiede se è la "signora GUIDA" lei risponde di si – RIT 83/16)
4	**3665299000**	**84/16**	**RESSA Domenico**	**15/02/2016** **15/05/2016**	Utenza intestata a RESSA Domenico e dallo stesso utilizzata: cfr. prog. nr. 161 (nel quale Domenico chiama la moglie Annamaria DE GIORGIO facendo sentire alla nonna il nipotino) e 233 (RESSA Vincenzo e RESSA Domenico sono a telefono e Domenico spiega qualcosa e chiede conferma usando l'appellativo "a PAPA'")
5	**3492355517**	**85/16**	**ROSSI Valerio**	**15/02/2016** **15/04/2016**	Utenza intestata a ROSSI Valerio e dallo stesso utilizzata: cfrprog. Nr. 9 in cui Alessandro telefona chiamando per nome Valerio e parlano di gestione aziendale (si ricorda che Valerio ROSSI è socio unitamente a SAPONARO Alessandro e Antonello della BLU PETROLI S.r.l.) eprog. 581 in cui DENTICE detta a TURI i due numeri utilizzati da ROSSI Valerio tra i quali vi è quello intercettato in forza del RIT 85/16
6	**3479648869**	**86/16**	**PARAGGIO Genesio**	**15/02/2016** **01/03/2016**	Numero fornito da FIARDI ai militari utilizzato per i suoi contatti con PARAGGIO
7	**3482596806**	**87/16**	**PARAGGIO Genesio**	**15/02/2016** **30/04/2016**	Numero fornito da FIARDI per i suoi contatti con PARAGGIO. Al prog. nr. 36, un uomo telefona all'utenza, chiamando l'interlocutore GENESIO e questi riconoscendolo lo appella Carissimo; alprog. 39 GENESIO chiama il figlio (PARAGGIO Nicola Gianmarco) e parlando di fatti personali GENESIO usa l'appellativo "a papi"
8	**00447700023975**	**135/16**	**PARAGGIO Genesio**	**01/03/2016** **30/04/2016**	Cfr. Prog. 14: PARAGGIO parla con la figlia che lo appella Papi e lui la chiama Vanessa, (PARAGGIO Anna Vanessa)
9	**3202831925**	**136/16**	**GUIDA Michele**	**02/03/2016** **16/04/2016**	Cfr. prog. nr. 3, in cui Michele parla con la figlia GUIDA Maria Scala e chiede di Martina sua nipote poi chiede del genero Giuseppe (si ricorda che Martina risulta essere la figlia di Guida Maria scala e Tarantino Giuseppe) e nr. 74 in cui Michele chiama Roberto che inizialmente non lo riconosce e lui si identifica con la frase "sono Michele"
10	**3807848617**	**137/16**	**ROSSI Valerio**	**01/03/2016** **15/04/2016**	Cfr. prog. nr. 40: viene inviato un SMS all'utenza oggetto del RIT 137/16 e l'interlocutore si rivolge con l'SMS a Valerio; prog. Nr. 61: Valerio chiama un uomo, la conversazione è disturbata perché gli interlocutori non riescono a parlare tra loro, appena riescono a comunicare Valerio

					si fa identificare dicendo al suo interlocutore "sono Valerio" prognn. 3137, 3138, 3139 RIT 85/16 e prog. 160 e 161 RIT. 137/16: dalla stessa utenza vengono effettuati diversi tentativi di chiamata in pochissimo tempo ad entrambe le utenze in uso a Valerio fino a quando l'interlocutore non riesce a parlare con lo stesso al prog. 3139 RIT 85/16 per una fornitura urgente; prog. 581 RIT 81/16 DENTICE detta a TURI i due numeri utilizzati da ROSSI Valerio tra i quali vi è quello intercettato in forza del RIT 137/16
11	**3510082303**	**138/16**	**RESSA Domenico**	**01/03/2016** **15/05/2016**	In Prog. 150 un uomo contatta Domenico RESSA e questi per farsi riconoscere usa inizialmente il nome "Mimmo" in seguito visto che l'interlocutore non lo aveva riconosciuto si identifica in Mimmo RESSA
12	**LANCIA DELTA** telaio nr. **ZLA84400001020900**	**139/16**	**DENTICE Nicola**	**18/03/2016** **17/05/2016**	Cfr. Relazione di servizio del 23.02.2016 (all.29)
13	**3283189526**	**178/16**	**TARANTINO Giuseppe**	**15/03/2016** **14/05/2016**	Prog. Nr. 18 (h3g) Michele GUIDA chiama Giuseppe e questi riconoscendolo lo chiama "papà" (si ricorda che è sposato con GUIDA Maria Scala figlia di Guida Michele) – prog. 30 RIT 178/16 TARANTINO chiama BELLO per un pezzo di ricambio si identifica come TARANTINO e l'interlocutore lo chiama per nome Giuseppe – prog. 34 Giuseppe TARANTINO chiama Luigi identificandosi con nome e cognome
14	**3274782082**	**217/16**	**GUIDA Michele**	**19/03/2016** **18/05/2016**	Prog. 11 RIT 217/16 GUIDA Anna, chiama suo padre e nel corso della conversazione vengono nominati altri componenti della famiglia quali Giancarlo (FLERES Giancarlo, marito di Anna) Martina (TARANTINO Martina, figlia di Giuseppe TARANTINO E GUIDA Maria Scala) - prog. 32, Giuseppe Tarantino chiama GUIDA Michele chiamandolo papà
15	**3290639450**	**221/16**	**DENTICE Nicola**	**22/03/2016** **21/05/2016**	Prog. nr. 2 RIT 221/16 Nicola chiama Giuseppe PEDONE identificandosi come Nicola di Taranto. Nicola nel corso della conversazione dice di chiamarlo prevalentemente a questo numero ed usare l'altro solo per qualche messaggio
16	**3442721909**	**230/16**	**LORDI Gerardo**	**31/03/2016** **30/04/2016**	Prog. 41 RIT 230/16 Gerardo chiama LICCARDI Elvira a cui passa il direttore della banca per firmare il modulo sulla Privacy e lei lo chiama per nome "che è successo Gerà" – progg. 225 dove LORDI Gerardo parla con un interlocutore e fornisce dei dati quali "cognome mio ...Vito" l'interlocutore chiede di avere un messaggio con i dati ed al prog. 226 LORDI Gerardo invia

					un SMS con scritto "Lordi Vito vico provinciale nuova 2"
17	3464147835	231/16	COPPOLA Pietro Franco	31/03/2016 30/04/2016	Prog. 10 COPPOLA chiama tale Giovanni e si identifica come Pierfranco – prog. 132 un interlocutore chiama COPPOLA Pietro Franco e lui, lo riconosce in Antonio – prog. 198, COPPOLA chiama tale Gerardo per una cartella esattoriale identificandosi in Pierfranco COPPOLA tutti del RIT 231/16
18	3442787983	232/16	LICCARDI Elvira	31/03/2016 30/04/2016	Prog. 636 RIT 233/16 tale Esposito, il trasportatore chiama sull'utenza personale Elvira dicendole che la stava aspettando a Cerrelli – prog. 130 RIT 232/16 Elvira chiede a PARAGGIO Genesio chi avesse dato la sua utenza personale al trasportatore della CS trasporti, tale Esposito
19	3339321584	233/16	LICCARDI Elvira	31/03/2016 30/04/2016	Prog. Nr. 27 Elvira chiama per avere notizie di una quietanza di una fattura e dopo aver chiesto di altri soggetti interni all'azienda chiamata che al momento non ci sono, si identifica all'operatrice attuale "sono Elvira LICCARDI, la signora del deposito di carburanti"
20	3275711340	234/16	COPPOLA Pietro Franco	31/03/2016 30/04/2016	Prog. Nr. 94 RIT 234/16 un impiegata della VODAFONE chiama COPPOLA Pietro per una promozione telefonica, lui fornisce tutti i propri dati identificandosi
21	3442005701	298/16	MARINUZZI Domenico	27/04/2016 12/05/2016	Prog. 38 RIT 298/16 un impiegato di un azienda che deve caricare prodotto petrolifero a MARINUZZI lo chiama e rivolgendosi a lui lo identifica per cognome per dirgli che ci sono problemi con il carico. MARINUZZI con altra utenza di cui al RIT 299/16 al prog. 62 chiama contemporaneamente il reparto commerciale della stessa azienda cercando di risolvere il problema identificandosi con nome e cognome, di seguito al prog. 40 RIT 298/16 MARINUZZI conferma che ha appena risolto il problema e la macchina è entrata a caricare
22	3421219323	299/16	MARINUZZI Domenico	27/04/2016 12/05/2016	Prog. Nr. 16 RIT 299/16 MARINUZZI Domenico chiama Savino, si presenta come MARINUZZI ed il suo interlocutore lo riconosce chiamandolo Domenico
23	3464969435	300/16	MARINUZZI Luigi	27/04/2016 12/05/2016	Prog. 600 RIT 300/16 operatore Mediaset Premium contatta Luigi MARINUZZI per un abbonamento, lo stesso Luigi detta prima il codice fiscale, il suo nome ed il suo indirizzo

L'arco temporale coperto dalle indagini si estende, dunque, dall'apertura della verifica fiscale nei confronti delle aziende (depositi commerciali e fiscali) riconducibili all'indagato MARINUZZI Domenico, verifica avviata nel settembre 2015, fino al febbraio 2017, con evidenze documentali che fanno risalire quanto meno al 2013 la costituzione del sodalizio criminoso in disamina e l'avvio delle lucrose attività illecite tra i summenzionati soggetti.

A questo punto si ritiene opportuno precisare, quale premessa metodologica, che l'odierno giudicante riporterà, di seguito, i fatti accertati durante le indagini, come brillantemente riassunti dal Pubblico Ministero procedente, integralmente condividendo (o quasi) le motivazioni del PM sulla individuazione degli autori dei reati, sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulla ascrivibilità dei reati medesimi agli odierni indagati, limitandosi ad indicare, sommariamente, per ciascun episodio criminoso e, in seguito, per le esigenze cautelari, i criteri adottati a fondamento della propria decisione.
Sul punto è appena il caso di richiamare il costante orientamento della Suprema Corte secondo cui '*In tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare, indipendentemente dal richiamo in tutto o in parte di altri atti del procedimento, i criteri adottati a fondamento della decisione e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi o circostanze rilevanti ai fini della disposizione della misura*' (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6, Sentenza n. 13864 del 16/03/2017).

IL MECCANISMO FRAUDOLENTO SCOPERTO DAGLI INQUIRENTI – I RUOLI DEI PRINCIPALI INDAGATI

Le complessive risultanze dell'attività di indagine hanno consentito di scoprire il sistema fraudolento architettato dagli odierni indagati, che può così sintetizzarsi: sfruttando la pluriennale esperienza maturata nel settore e vantando consolidati legami fiduciari sia con i fornitori compiacenti, sia con numerosi clienti finali, costoro acquisivano la disponibilità di ingenti quantità di gasolio agricolo approvvigionandosi presso vari depositi, anche fuori dal territorio regionale (prevalentemente in Campania e nel Lazio). Essi utilizzavano, a tale scopo, documentazione artefatta da cui risultava falsamente che il prodotto fosse destinato a soggetti muniti della licenza prescritta dalla legge ai fini della ricezione del prodotto in questione.
Le indagini hanno evidenziato, sia attraverso il monitoraggio delle conversazioni telefoniche intercorse tra gli indagati in occasione dei trasporti di carburante, sia attraverso i reperti documentali e le attività di riscontro sul campo con servizi di o.p.c. culminate in operazioni di sequestro, il carattere assolutamente fittizio di tali transazioni, fraudolentemente ideate per assecondare solo in apparenza la disciplina vigente e per immettere sul mercato illecito ingenti quantitativi di carburante che, solo sulla carta, era destinato ad uso agricolo ma in realtà veniva ceduto a terzi privi di licenza. Ciò avveniva attraverso canali distributivi di stretta fiducia gestiti in territorio ionico dai soggetti posti ai vertici del sodalizio, identificati in DENTICE Nicola, RESSA Domenico e MARINUZZI Domenico e con l'attività di finanziamento svolta da ROSSI Valerio. Il tutto si traduceva in una imponente evasione delle imposte, accise ed IVA, sui prodotti petroliferi trafficati, in quanto beneficiano indebitamente delle aliquote agevolate per un uso agricolo che risultava solo documentalmente, stante la diversa destinazione del prodotto per usi non agevolati (*in primis,* l'autotrazione).
Ciò consentiva all'organizzazione di ottenere un enorme risparmio sui costi di approvvigionamento del gasolio e di vantare significativi margini di guadagno sulla cessione a terzi, praticata a prezzi significativamente inferiori a quelli reperibili sul normale mercato dei carburanti per autotrazione. E' ovvio che il traffico illecito di gasolio agricolo si prospettava molto allettante e notevolmente lucroso soprattutto nei periodi in cui, per ragioni di mercato, era particolarmente elevato il prezzo del gasolio ad aliquota ordinaria, tanto da assicurare un significativo risparmio per il consumatore finale, disposto perciò a correre il rischio di incorrere in sanzioni (cfr. conversazione intercettata tra PARAGGIO Genesio e Ciccone Maria Teresa - RIT 87/16 prog. 103 – all. 108). Nel corso delle indagini tecniche si è avuto modo di accertare, infatti, che il prezzo del gasolio agricolo praticato ai clienti finali dalla compagine criminosa in esame ammontava mediamente a 0,90 cent/€ al litro, superiore al normale prezzo del prodotto agevolato in quanto risentiva dei ricarichi volti a remunerare le varie componenti della filiera illecita.

Nella prima fase delle indagini non era stato facile addivenire al *modus-operandi* adottato per perpetrare l'illecita attività; in seguito, dopo aver acquisito elementi utili che hanno permesso agli inquirenti di associare le utenze con i reali utilizzatori, ed attraverso le conversazioni captate sulle stesse, si sono potuti tracciare gli interessi, i ruoli e la reale gerarchia creata nel sodalizio.

Infatti, attraverso le conversazioni di volta in volta captate sulle utenze intercettate, si aveva modo di accertare che la frode sostanzialmente, ruota intorno a quattro figure principali ovvero:

- i clienti finali, che si rivolgevano al proprio "referente di zona" per richiedergli la fornitura del prodotto;
- il "referente di zona o procacciatore", che comunicava loro il prezzo ed acquisita la commessa, procedeva con l'ordine all'intermediario;
- l'"intermediario", che di volta in volta girava l'ordine al deposito compiacente;

- il "deposito", che curava la provvista del prodotto, garantendone la disponibilità, la quantità e praticando il relativo prezzo.

L'intermediario, acquisita la disponibilità del prodotto ed il relativo prezzo, comunicava al procacciatore le condizioni di vendita.

Quest'ultimo, preso atto della disponibilità del prodotto da parte del proprio referente, concordava con il cliente le sole modalità di consegna dello stesso (infatti tutto il resto veniva concordato a monte).

Di particolare interesse è il ruolo del procacciatore il quale, potendo contare sulla disponibilità pressoché certa del prodotto, effettuava attività di proselitismo verso il cliente finale, rivestendo la natura di collettore della clientela, individuando i clienti ai quali proporre il prodotto agevolato, definendo il prezzo di vendita e concordando le modalità di consegna.

Nel caso di specie:

a) la figura dell'"**intermediario**" è da identificarsi in:

- PARAGGIO Genesio, nella sua qualità di amministratore di fatto delle società ALBURNI SERVICE S.r.l. e GREGOR PETROLI S.r.l., in quanto tutte le richieste di approvvigionamento di prodotto erano da costui gestite in prima persona, atteso che solo a seguito di una sua precisa richiesta il deposito fiscale e/o commerciale compiacente forniva nella quantità richiesta il prodotto; in particolar modo la valenza del PARAGGIO si evince dal fatto che gli ordini e le direttive che lo stesso impartiva al suo "staff" (LICCARDI Elvira, LORDI Gerardo, COPPOLA Pietro Franco) evidenziano che, pur non rivestendo alcuna carica sociale all'interno delle varie compagini interessate all'illecito traffico, ne aveva il completo controllo; e difatti dalle attività tecniche eseguite si evince che è il PARAGGIO ad impartire istruzioni ben definite in ordine ai pagamenti, all'emissione di titoli di credito, alla disposizione di operazioni finanziarie e quant'altro necessario al buon esito dell'operazione illecita; si assiste, nel caso di specie, ad un'inversione dei ruoli sociali laddove PARAGGIO Genesio, che non rivestiva ruoli societari, impartiva ordini e dirigeva l'operato degli amministratori delle società ALBURNI SERVICE S.r.l. e GREGOR PETROLI S.r.l., che eseguivano senza manifestare alcuna capacità decisionale;
- MARINUZZI Domenico, nella sua qualità di legale rappresentante della MARINUZZI S.A.S. prima e MARINUZZI S.r.l. poi, come accertato dall'Agenzia delle Dogane nell'ambito della verifica fiscale da cui ha avuto origine parte del predetto procedimento penale; costui era il soggetto al quale i procacciatori facevano riferimento per l'approvvigionamento del prodotto da destinare all'illecito mercato, come emerso dalle conversazioni captate durante le attività tecniche eseguite ed in particolare quelle tenute tra GUIDA Michele e PARAGGIO Genesio, DENTICE Nicola e ROSSI Valerio, PARAGGIO Genesio ed i suoi collaboratori;

b) il "**procacciatore**" è figura certamente ravvisabile nei confronti di DENTICE Nicola e RESSA Domenico, i quali, gestendo una clientela ben delineata, erano i promotori e gli organizzatori della "filiera pugliese" dell'organizzazione criminale, che si occupava in via esclusiva della distribuzione nel territorio regionale del prodotto energetico agevolato adoperato come gasolio da autotrazione; in particolare si appurava che i contatti con PARAGGIO Genesio erano tenuti esclusivamente da DENTICE Nicola, al quale lo stesso inoltrava gli ordinativi del prodotto energetico richiesto dai clienti pugliesi, mentre RESSA Domenico, in un primo momento, aveva come unica fonte di approvvigionamento il deposito di Ginosa Marina (TA) (SPADA PETROLI S.r.l.s. - P.I. 03058420732); successivamente, dopo un controllo effettuato presso il predetto deposito da altro Reparto della G.D.F., si era preoccupato di reperire una nuova fonte di approvvigionamento spostandosi anche nella provincia brindisina ma, non avendo avuto il riscontro che si aspettava, si era visto costretto a riallacciare i rapporti lavorativi con DENTICE, in cui riconosce un punto di riferimento locale, per reperire il prodotto necessario al fabbisogno della copiosa clientela, con il quale mette in "comune" i profitti, pur di assicurare la continuità della fornitura;

c) il "**trasportatore**", è figura certamente ravvisabile nei confronti di TURI Patrizio, RESSA Vittorio, RESSA Vincenzo, ROSSI Valerio, APRILE Luigi, in quanto consapevoli di trasportare prodotti energetici cartolarmente destinati ad usi esenti o agevolati, senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta o con D.A.S. falso od alterato;

d) il "**deposito commerciale compiacente**", che veniva utilizzato dal sodalizio criminale per il reperimento del prodotto ad aliquota agevolata, in quanto i responsabili e/o i titolari erano consapevoli di cedere, solo documentalmente, prodotti energetici agevolati, destinati ad usi esenti o agevolati, attraverso D.A.S. falso o alterato, è figura certamente ravvisabile nei confronti di:

1) SPADA PETROLI S.r.l.s., con sede in Marina di Ginosa (TA) viale Trieste snc., in persona del suo rappresentante legale SPADA Vito (in atti generalizzato);

2) ENERGY PETROLI AGENCY S.A.S. DI PENNETTA SILVIO GIANCARLO con sede in Brindisi (BR) via E. Fermi nr. 7, in persona del suo rappresentante legale PENNETTA Silvio Giancarlo (in atti generalizzato);

3) ORGANIZZAZIONE PETROL CAMPANA DI E. CAPECE S.a.s., con sede in Somma Vesuviana (NA), via Cupa di Nola nr. 75/A, riconducibile a CAPECE MINUTOLO Enrico, quale legale rappresentante della società (in atti generalizzato), nonché ad AIELLO Alberto, quale dipendente della O.P.E.C. (in atti generalizzato), al quale PARAGGIO si rivolge per il reperimento del prodotto per approvvigionare DENTICE Nicola;

4) S.I.C. CARBURANTI S.r.l., in persona del suo rappresentante legale CERBO Antonio (in atti generalizzato);

5) PISA FUEL di PISA Gennaro, in persona del titolare PISA Gennaro (in atti generalizzato);

6) CENTRO COMBUSTIBILI TORRIMPIETRA S.r.l., in persona di RIPOSATI SPURIO Giancarlo, quale rappresentante legale della società (in atti generalizzato);

e) "**utilizzatori finali**" che risponderanno dei delitti previsti e puniti dagli artt. 81,110 c.p., art. 40, comma 1, lett. c) e comma 4 del D. Lgs. 504/1995, in quanto destinavano ad usi soggetti ad imposta piena, i prodotti energetici esenti o ammessi ad aliquota agevolata ottenuti "cartolarmente" mediante condotte illecite tenute da:

1) BRUZZESI Antonino[28], dipendente della società ALV - PRINCIPATO S.r.l.[29], per la quale reperisce il prodotto da destinare agli automezzi ubicati in Taranto;

2) CASSESE Massimo[30], il quale con il prodotto reperito attraverso DENTICE Nicola e GUIDA Michele, riforniva il parco macchine a lui riconducibile attraverso le società E.M. TRASPORTI S.r.l.s. e CASSESE TRASPORTI S.r.l.

3) AUTOTRASPORTI F.LLI CASTELLANA S.A.S. DI CASTELLANA MARTINO e C., sita in Martina Franca (TA) in via Magna Grecia n.30, riconducibile a CASTELLANA Martino, nato a Martina Franca (TA) il 03.06.1964 ed ivi residente in via Capodiferro n.1/D, nella sua qualità di Rappresentante Legale della società (all. 81), nonché CASTELLANA Eligio, nato a Martina Franca (TA) il 26.03.1968 e ivi residente in via Villa Castelli n. 14/D (all.82), nella sua qualità di socio accomandante della società, si interfacciava con DENTICE per il reperimento del prodotto, in seguito sottoposto a sequestro da altro Reparto del Corpo;

4) PEDONE Giuseppe, nato a Putignano (BA) il 27.01.1968 ed ivi residente in via Contrada San Giorgio nr. 20;

5) MONTANARO Domenico nato il 15.05.1962 a Noci (BA) e residente in Gioia del Colle (BA) via Eremita n. 6, nella sua qualità di Rappresentante Legale della società NEW EUROECOLOGIA S.r.l.;

6) BOVE Sergio, nato a Taranto il 13.11.1967, e residente a Statte (TA) in viale Marcus n. 9;

7) AZZONE Luca Antonio, nato il 29.08.1977 a Castellaneta (TA) ed ivi residente in Contrada Vaterialdosne dipendente della TRADE S.r.l. (all. 85);

8) CARAMIA Giacomo, nato a Martina Franca (TA) il 19.02.1961 e residente a Palagianello (TA) in via P. Diasbarro nr. 13, titolare dell'omonima ditta individuale;

9) CARAMIA Antonio nato a Martina Franca (TA) il 02.08.1962 e residente a Massafra (TA) in via Carducci nr. 110;

10) CASTRONOVI Giovanni, nato il 19.06.1969 a Massafra (TA) ed ivi residente alla Via San Marco Belvedere n. 36;

11) PICCOLI Angelo, nato il 13.11.1951 a Locorotondo (BA) e residente in Massafra (TA) via Pola nr. 78;

---

28 BRUZZESI Antonio, nato a Reggio di Calabria (RC) il 19/04/1973 e ivi residente Quartiere CEP Lotto 2 Archi (all. 75).

29 .L.V. - PRINCIPATO S.r.l., sita in Reggio di Calabria (RC), Località San Giovanni Conglomerat, P. IVA 02463640801, esercente l'attività di "Trasporto di merci su strada", il cui rappresentante legale è PRINCIPATO Leonardo, nato il 03.07.1966 a Montebello Ionico (RC) e residente a Pellaro (RC) in via Pecoraro nr. 9 (all. 76)

30 CASSESE Massimo, nato a Ceglie Messapica (BR) il 03.01.1977 ed ivi residente in via Marangi – Ulmo Pezze Mammarella nr. 57 (all. 77)

12) ATTOLICO Luciano[31] nato il 13.04.1975, a Fasano (BR) e residente a Massafra (TA) via della Rotonda nr. 45;

13) RUFFO Oreste nato a Taranto il 19.11.1966 e residente a Mottola (TA) via Marco Lupo (all. 91);

14) BISCONTE Giuseppe, nato il 10.09.1984 a Oliveto Citra (SA) e residente in San Gregorio Magno (SA) via Roma nr. 232 (all. 92);

15) DELLI GATTI Luca, nato il 17.10.1987 ad Atripalda (AV) e residente a Nusco (AV) Contrada Serritelli nr. 14 (all. 93);

16) BUCCELLA Gianpiero, nato il 29.06.1979 a Oliveto Citra (SA) e residente a Colliano (SA) Via John e Robert Kennedy nr. 03 (all. 94);

17) GUGLIELMO Antonio, nato ad Andretta (AV) il 09.03.1976 e ivi in Località Conici nr. 56 (all. 95);

18) RAGO Sabato[32], nato il 07.11.1977 a Eboli (SA) e residente a Potenza (PZ) via Giuseppe Mazzini nr. 51.

Quanto sopra si evince, per lo più, dalle attività di intercettazione esperite che, inoltre, hanno fatto emergere condotte illecite poste in essere da ulteriori soggetti i quali sono tutti implicati - a vario titolo - nella struttura facente capo a DENTICE Nicola, RESSA Domenico e PARAGGIO Genesio, finalizzata al traffico illecito di prodotti energetici agevolati.

In particolare **PARAGGIO Genesio**, come accennato in precedenza, rappresentava il canale di approvvigionamento prioritario. Infatti, a titolo esemplificativo, nel corso delle copiose intercettazioni captate, emergeva che in data 16.02.2016, DENTICE Nicola chiamava PARAGGIO Genesio per comunicargli che il giovedì successivo, molto presto, "*9 o 9,30 massimo*" sarebbe andato da lui a caricare (cfr. conv. prog. 53 - RIT 87/16 - all. 97). PARAGGIO appresa la notizia, chiamava Alberto (AIELLO, ndr), suo interlocutore presso la società "O.P.E.C.", per preannunciargli la commessa di 35.000 litri per il giovedì ("*perché ho avuto una commessa, trentacinque per giovedì, però in mattinata, in mattinata, alle nove già nove e mezza, cioè all'apertura praticamente*": cfr. conv. prog. nr. 88- RIT 87/16 - all. 98). Quanto sopra, rappresenta una delle transazioni tipo effettuate tra DENTICE e PARAGGIO.

Inoltre PARAGGIO Genesio si avvaleva di alcuni collaboratori, quali:

a) **LORDI Gerardo**, che pur risultando rappresentante legale sia della società ALBURNI SERVICE S.r.l. che della GREGOR PETROLI S.r.l., di fatto eseguiva i soli ordini impartitigli da PARAGGIO, al quale rendicontava il suo operato; tali affermazioni vengono evidenziate nelle conversazioni del 17.02.2016 - quando LORDI Gerardo chiamava PARAGGIO per avvisarlo che "*la banca*" lo aveva contattato per comunicargli che era arrivato un assegno, dopo quindici giorni, che verosimilmente avrebbero dovuto coprire in breve tempo ed il PARAGGIO, appresa la tempistica, gli riferiva che avrebbe provveduto a risolvere il problema nel pomeriggio (cfr. conv. prog. nr. 169 - RIT 87/16 - all. 99) - e del 07.03.2016, quando LORDI Gerardo, trovandosi davanti la "*B*" (banca, ndr), avvisa PARAGGIO, il quale lo rassicura dicendogli che lo stava raggiungendo (cfr. conv. prog. nr. 1074 - RIT 87/16 - all. 100).

b) **COPPOLA Pietro Franco**, socio della GREGOR PETROLI S.r.l.; il suo coinvolgimento emerge sin dal 19.02.2016, allorquando il PARAGGIO, avendo ricevuto la chiamata da un'autista, che gli chiedeva dove dovesse scaricare il prodotto, lo invitava a scaricare presso il deposito di San Gregorio Magno (SA) (cfr. conv. prog. nr. 419 - RIT 87/16 - all. 101); successivamente si registrava la chiamata di COPPOLA a PARAGGIO, che lo avvisava che "*l'autista*" era arrivato al deposito, cosa di cui PARAGGIO era a conoscenza; nell'occasione PARAGGIO gli ordinava di compilare lui l'assegno di euro "*13.576*", e non "*Gerardo*" (LORDI, ndr) motivando, la richiesta con per la pessima grafia di quest'ultimo, e di consegnarlo all'autista rimarcando di non dover aggiungere null'altro (cfr. conv. prog. nr. 442 - RIT 87/16 - all. 102).

c) **LICCARDI Elvira**, socia costitutrice delle società GREGOR PETROLI S.r.l. ed ALBURNI SERVICE S.r.l. di cui è stata anche il rappresentante legale prima di LORDI Gerardo, la quale riveste il ruolo di più stretta collaboratrice di PARAGGIO, ovvero colei che svolge i compiti più delicati; infatti è colei che si occupa in particolare della gestione delle somme rinvenienti dal traffico illecito ovvero versamenti, bonifici, emissioni di assegni circolari ecc., attività che svolge solo confrontandosi con PARAGGIO, a differenza degli altri collaboratori che sono solo meri esecutori (cfr. conv. prog. nr. 44 - RIT 135/16 - all. 103).

Quanto sopra denota sicuramente il potere decisionale e gestionale di PARAGGIO che veniva coadiuvato nelle mansioni più delicate solamente da LICCARDI Elvira, mentre LORDI Gerardo e si muoveva ed operava unicamente su

31 utilizzatore delle utenza nr. 329*7529438 e nr. 099*8801606 intestate alla società ATTOLICO EDILIZIA S.n.c. - P.I. 02359230733 con sede in Massafra (TA) via La Rotonda nr. 45, di cui lo stesso è socio, esercente l'attività di "commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri" (all. 90

32 Rappresentante Legale della RAGO SOLAR TECNOLOGY S.R.L. – P.I. 04653970659, con sede a Potenza (PZ) in viale Del Basento nr. 114 esercente l'attività di "installazione di impianti elettronici" (all. 96).

esplicita disposizione di PARAGGIO Genesio e il COPPOLA era una figura alquanto marginale, operante in sostituzione del LORDI.

Inoltre, le indagini tecniche consentivano di appurare che PARAGGIO Genesio, per porre in essere il traffico illecito, si avvaleva della connivenza di titolari, rappresentanti legali e/o gestori, dei soli depositi commerciali e/o fiscali, i quali gli mettevano a disposizione il prodotto, ipotesi questa avvalorata dalle conversazioni captate. In particolar modo si evidenziava il coinvolgimento dei seguenti soggetti:

- CAPECE MINUTOLO Enrico, nato il 26.05.1953 a Napoli (NA) e ivi residente in Piazza Santa Maria degli Angeli a Pizzofalcone n. 1 (all. 62), in qualità di Rappresentante Legale della società ORGANIZZAZIONE PETROL CAMPANA DI E. CAPECE S.a.s.[33];
- CERBO Antonio nato a Piedimonte Matese (CE) il 04.11.1990 e residente ad in Ailano (CE), strada statale 158 nr. 02 (all. 64), nella sua qualità di Rappresentante Legale di S.I.C. CARBURANTI S.r.l.[34];
- PISA Gennaro, nato il 28.04.1982 a Pollena Trocchia (NA) e residente a San Giorgio a Cremano (NA) Piazza Bernardo Tanucci nr. 37, titolare della ditta individuale PISA FUEL di PISA GENNARO, nonché Rappresentante Legale della PISA FUEL S.r.l.[35];
- RIPOSATI Spurio Giancarlo nato il 04.11.1943 a Gagliole (MC) e residente a Fiumicino (RM) Via Guspini nr. 28 (all. 68), nella sua qualità di Rappresentante Legale CENTRO COMBUSTIBILI TORRIMPIETRA S.r.l.[36];
- CIPICCIA Patrizio, nato il 05.03.1956 a Terni e ivi residente in via Papa Benedetto III n.15/B (all. 70), con il ruolo di "collegamento" tra il deposito CENTRO COMBUSTIBILI TORRIMPIETRA S.r.l. e PARAGGIO, difatti era lui che gestiva le transazioni commerciali tra i due attori;
- SINISCALCHI BERNABO' Corrado, (Intermediario) nato a Napoli il 07.05.1977 e residente a Sessa Aurunca (CE) presso il Villaggio Le Perle di Sessa Aurunca, rappresentante legale della società "PETROL TRANS S.r.l. UNIPERSONALE – P.I. 02679561205, con sede in Napoli (NA) vico Pirozzoli nr. 16 esercente l'attività di "Trasporto di merci su strada" (all. 71), con il ruolo di "collegamento" tra il deposito PISA FUEL di Pisa Gennaro e PARAGGIO, in quanto era colui che materialmente si occupava della consegna delle somme necessarie per il fittizio acquisto di prodotto petrolifero agevolato, che successivamente veniva messo a disposizione dell'associazione;
- AIELLO Alberto, nato il 14.09.1988 a Ischia (NA) e residente a Napoli (NA) Corso Garibaldi n. 32 (all. 72), dipendente della società ORGANIZZAZIONE PETROL CAMPANA DI E. CAPECE S.a.s., con il ruolo di "intermediario" per gli acquisti operati da PARAGGIO Genesio presso la predetta società;
- vari autisti compiacenti, consapevoli dell'illecita operazione, non avendo effettuato il trasporto secondo le indicazioni riportate nel documento ufficiale di trasporto (D.A.S.), tra i quali si possono menzionare D'AVINO Francesco, autista di "Torre", e Esposito l'"autista di Ciro", i quali ritiravano, trasportavano e consegnavano il prodotto petrolifero agevolato ai reali destinatari del prodotto, diversi da quelli cartolari.

Per quanto concerne la filiera di distribuzione in Puglia, come accennato il sodalizio poteva contare su un referente di zona o procacciatore che fungeva da collettore delle commesse e delle somme utili al pagamento per poi procedere con l'ordinativo della merce e la consegna presso il consumatore finale.

Uno di questi è **DENTICE Nicola**, che nel corso delle operazioni di intercettazione si è appreso svolgere l'attività di promotore e organizzatore dell'illecita attività di traffico di prodotti energetici già da diverso tempo e con modalità sempre diverse.

Molteplici ed inconfutabili appaiono le risultanze investigative che delineano l'assoluta preminenza della sua posizione, guadagnata attivamente sul campo in quanto:

---

[33]ORGANIZZAZIONE PETROL CAMPANA DI E. CAPECE. Minutolo S.a.s- P.I. 04589220633 - con sede in Somma Vesuviana via Cupa di Nola nr. 75/A esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti" (all. 63).

[34]S.I.C. CARBURANTI S.r.l. - P.I. 07539951215 - con sede legale in Caserta (CE) via Ferrarecce nr. 127 e deposito in Aliano (CE) Via S.S. 158 Km. 63+700 snc, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" (all. 65).

[35]PISA FUEL di Pisa Gennaro - P.I. 04603171218 - con deposito in Torre Annunziata (NA) Via Roma n. 94, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" (all. 66).

[36]CENTRO COMBUSTIBILI TORRIMPIETRA S.r.l. - P.I. 02048291005 - con sede in Fiumicino (Roma) Via Aurelia Km 27+800 snc, esercente l'attività di "Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi" (all. 69).

- ricopriva il ruolo di collettore delle commesse di prodotto provenienti da soggetti che, come a lui ben noto, richiedevano il gasolio agricolo senza averne titolo e per destinarlo ad usi diversi da quelli consentiti;

- riusciva anche a gestire più forniture contemporaneamente commissionategli da vari clienti; nel corso delle indagini, DENTICE più volte asseriva che c'erano stati periodi nei quali era riuscito ad effettuare anche 3 viaggi settimanali completi, ovvero formati da motrice e rimorchio per un quantitativo di circa 30.000 litri con il supporto di PARAGGIO, attraverso il deposito di Taranto ovvero della BASILE PETROLI S.p.A. (cfr. conv. prog. nn. 876 e 2533 - RIT. 139/16 – all. 49);

- ricevuta la richiesta di fornitura dal "cliente", sentitosi con PARAGGIO ed appurati i costi dell'operazione, si faceva anticipare dal committente, a titolo di acconto, la somma più o meno corrispondente all'importo che avrebbe dovuto pagare a PARAGGIO; infatti, il proprio guadagno veniva realizzato nella successiva fase di consegna del carico, ovvero quando riceveva il saldo dal suo cliente finale, che era onnicomprensivo di qualsiasi costo sostenuto dallo stesso ("*no, mi sono fatto fare l'assegno circolare da Massimo...però anziché farmelo fare per l'intera somma che mi deve dare...altrimenti sono costretto che ... rimangono i soldi in mano a quello di là...me lo sono fatto fare più piccolo...la differenza la metto io al solito, in modo che quando...ho detto che poi martedì ti dico quanto...anche perché comunque non so neanche il prezzo che lo devo* (inc.le) *..martedì quando vengo...martedì, mercoledì, anche mercoledì, mi dai...il resto me lo dai cash ...altrimenti i soldi miei...la parte mia rimane in mano a quello di Napoli...non è come prima che pure che li lasciavo tre, quattromila euro di acconto poi si*": cfr. conv. prog. 176 - RIT. 139/16 – all. 50);

- provvedeva al ritiro degli assegni e/o contanti presso il domicilio del committente quale ulteriore "servizio" offerto;

- organizzava il trasporto, attraverso i sodali, che disponevano di mezzi propri, i quali erano perfettamente a conoscenza e consapevoli dell'illegalità dell'operazione e dell'attività che doveva essere realizzata; in una conversazione con TURI Patrizio, DENTICE gli riferiva che avrebbe provveduto a corrispondergli quanto di sua competenza non appena avesse riscosso i titoli (TURI Patrizio: "*Nicola, se capita quella rimanenza della frutta, là...quegli altri mandarini*"; DENTICE Nicola: "*E si ..se te li riesco a cambiare...fino a stasera si...non ti preoccupare*" : cfr. conv. prog. 65 – RIT. 81/16 – all. 51);

- predisponeva, in prima persona e/o con l'ausilio dei suoi referenti, la falsa documentazione (licenze, D.A.S. libretti U.M.A., ecc.) volta a simulare la legalità dei trasporti di prodotto agevolato in caso di controlli su strada; a tale scopo poteva contare su numerosi D.A.S. falsi sui quali comparivano soggetti autorizzati sia alla vendita che all'acquisizione di prodotto agevolato, la cui sede era compatibile con le reali ed illecite destinazioni da raggiungere, in modo da poter giustificare il trasporto in caso di controlli durante il tragitto ("*io avant'ieri con i documenti sono arrivato fino al...fino al cancello...che cazzo me li faccio fare a fare i documenti per Palagiano ...quando poi devi andare a Ceglie*": cfr.conv. prog. nr. 315 - RIT. 139/16 - all. 568).

Il *modus operandi* tenuto dai membri dell'associazione gli consentiva di non figurare in alcun modo nelle transazioni, infatti:

- i titoli emessi per il pagamento del prodotto erano intestati direttamente ai depositi da cui il prodotto veniva di volta in volta acquisito;

- i documenti fiscali (Fatture e D.A.S.) intestati a soggetti inesistenti o, come accertato in alcuni casi, totalmente all'oscuro di forniture che evidentemente prendevano altre destinazioni vietate dalla legge;

- i pagamenti avvenivano quasi sempre in contanti, con l'ovvia conseguenza di rendere pressoché impossibile la tracciabilità degli ingenti profitti accumulati nel corso degli anni attraverso il traffico illecito di carburanti.

Il ruolo di vertice rivestito dal DENTICE emerge chiaramente allorquando costui si adoperava in prima persona, unitamente a RESSA Domenico, per ridare vitalità al sodalizio in un momento di oggettiva difficoltà derivante dall'apertura della verifica fiscale nei confronti di MARINUZZI Domenico, circostanza che aveva indotto quest'ultimo a cessare le forniture nei confronti dei sodali, costringendoli a procurarsi nuove fonti di approvvigionamento. In questa fase, le risultanze delle captazioni telefoniche testimoniano l'estremo attivismo del DENTICE che, insieme al RESSA e al ROSSI, e con l'ausilio di BOVE Sergio, si prodigava per il reperimento delle licenze necessarie all'approvvigionamento presso depositi compiacenti al fine di riprendere a pieno regime i traffici pregressi.

Significativi, in tal senso, appaiono i contenuti delle conversazioni telefoniche riportate alle pagg. 208 e ss. dell'informativa n. 141244 del 26.03.2018, che si richiamano integralmente per comprovare i febbrili contatti con cui i vertici della compagine criminosa si attivavano per riorganizzare i propri traffici, cercando depositi compiacenti da cui rifornirsi in provincia di Lecce, dove tuttavia le trattative intraprese non andavano a buon fine, e in provincia di Brindisi, dove si avviava una proficua collaborazione con Pennetta Silvio Giancarlo, titolare della "Energy Petroli Agency s.a.s.". Su tale collaborazione, giova rimarcare un importante dato di riscontro oggettivo poiché in data 07.03.2017, un automezzo di proprietà della società "ENERGY PETROLI AGENCY S.A.S. DI PENNETTA SILVIO GIANCARLO, condotto dall'autista AGGIANO Massimiliano (che potrebbe verosimilmente essere l'autista

"Massimo" con cui PENNETTA aveva effettuato il rifornimento a RESSA in data 13.04.2016, ndr), dipendente di detta società, veniva sottoposto ad un controllo su strada, che si concludeva con il sequestro di un carico di 15.890 litri di gasolio ad uso riscaldamento, privo di alcuna documentazione necessaria al trasporto, carico di cui l'autista non riusciva a fornire alcuna plausibile giustificazione.

Venuta meno anche la disponibilità temporanea del deposito gestito dalla società SPADA PETROLI S.r.l.s., nel frattempo sottoposta anch'essa a verifica fiscale, il DENTICE si vedeva costretto, sia pure malvolentieri attesa la distanza e quindi l'aggravio dei costi di trasporto, a rivolgersi nuovamente a PARAGGIO Genesio, soggetto già noto in quanto aveva collaborato con il sodalizio sin dall'epoca in cui si rifornivano dai depositi di MARINUZZI.

Difatti, nel corso delle attività tecniche, si appurava che DENTICE ogni qualvolta non riusciva a reperire prodotto, attraverso operatori in loco, sicuro della sua disponibilità, contattava PARAGGIO il quale, secondo un copione predefinito, acquisiva l'ordine, interpellava l'ulteriore deposito compiacente concordando il prezzo per poi riferirlo, aggiungendovi la sua "provvigione", al referente del sodalizio, cui forniva le necessarie indicazioni circa il luogo dove caricare il prodotto.

La levatura criminale del DENTICE è provata anche dalla sua capacità di distorcere la narrazione di alcuni episodi realmente accaduti, al fine di accrescere il proprio prestigio personale con gli affiliati e corroborare la propria leadership all'interno del gruppo criminale. Dalle captazioni telefoniche emerge come costui non disdegnasse di millantare, ad esempio con la moglie e con il co-indagato TURI Patrizio, conoscenze o addirittura rapporti confidenziali con militari della Guardia di Finanza di Taranto, finanche con coloro che si stavano occupando della presente indagine, al fine di rassicurare le persone a lui più vicine e di far credere loro che poteva contare su non meglio precisate coperture in caso di controlli e sequestri (cfr. conv. prog. nr. 780, 781 e 783 - RIT. 81/16 – all. 558; conv. prog. nr. 723 –RIT. 139/16 – all. 559; relazione di servizio del 12.04.2016 - all. 560).

In data 23.02.2016, veniva operato il sequestro da parte della Guardia di Finanza di Martina Franca a carico di CASTELLANA Eligio. DENTICE, lasciando intendere di avere contezza, attraverso le sue amicizie, degli impegni dei militari preposti all'attività di loro interesse, riferiva a TURI che la segnalazione che aveva portato al sequestro a carico di CASTELLANA era partita dal Reparto di Taranto, il quale non avendo a disposizione i militari preposti, causa impegni istituzionali, aveva demandato il tutto ad altro Reparto ("*è partita da Taranto, ma io non ci volevo credere perché ...non sono venuti quelli di Taranto qua' hai capito? ora invece perché non sono venuti quelli di Taranto? perché te l'ho spiegato l'altro giorno che quello ha detto che stavano facendo il corso alla Maddalena ed hanno chiamato a Martina e sono andati quelli di Martina*": (cfr. conv. prog. nr. 687 – RIT. 139/16 – all. 561).In realtà i militari a cui faceva riferimento DENTICE, avevano monitorato il viaggio del prodotto petrolifero sequestrato e, solo per evitare di vanificare l'intera indagine, avevano interessato il Reparto del Corpo territorialmente competente, fornendo tutte le indicazioni necessarie per il rinvenimento del prodotto (cfr. relazione di servizio del 25.02.2016 - all. 562).

Altro personaggio che, sin dalle prime fasi delle indagini, è risultato pienamente coinvolto nei reati per cui si procede è **RESSA Domenico**[37], utilizzatore dell'utenza nr. 366*5299000 a lui intestata, protagonista di numerosi contatti telefonici, dall'evidente contenuto illecito, intercorsi con DENTICE Nicola, APRILE Luigi e GUIDA Michele.

Dalle banche dati in uso alla p.g. operante, era emerso che costui era stato destinatario di sequestri e denunce alla competente A.G., per i medesimi reati oggetto del presente procedimento. Nello specifico, RESSA era stato sorpreso ad effettuare, unitamente ad altri soggetti, trasporti di prodotti petrolifero agevolato, proveniente dalla BASILE PETROLI S.p.A. di Taranto e diretto a soggetti diversi da quelli risultanti sui documenti. Tali fatti rappresentavano quindi un trascorso lavorativo illegale, sintomatico del "modus operandi" accertato nelle odierne indagini, ma perpetrato in località diverse.

Il coinvolgimento di RESSA Domenico negli affari illeciti del sodalizio jonico emergeva chiaramente nel corso delle attività tecniche di captazione. Dalle conversazioni intercettate, in particolare quelle con DENTICE Nicola, si ricava che entrambi si interessavano al reperimento dei prodotti petroliferi agevolati, attraverso depositi compiacenti, con cui poi rifornire la propria vasta gamma di clienti; il binomio RESSA – DENTICE, come già diffusamente esposto in precedenza, si adoperava altresì per predisporre i falsi documenti da utilizzare per le innumerevoli spedizioni di prodotto agevolato, ammantandole di una parvenza di legalità, al fine di eludere eventuali controlli delle forze di polizia lungo il percorso.

Quanto appena rappresentato trova conferma nelle seguenti circostanze emerse dalle indagini:

- in data 15.02.2016, RESSA chiamava DENTICE Nicola, al quale chiedeva se ROSSI Valerio, contattato sull'utenza telefonica nr. 380*784861738, lo avesse aggiornato sul da farsi per l'indomani mattina. (cfr. conv. prog. nn. 2, 6 e 8 - RIT. 81/16 – all. 754). L'impazienza di RESSA era dettata dalla consapevolezza che ROSSI e DENTICE, l'indomani, si sarebbero dovuti recare in Calabria per risolvere problematiche inerenti il reperimento di licenze di depositi compiacenti da utilizzare per il loro traffico; infatti, in data 16.02.2016, ROSSI diceva ad Alessandro, suo socio nella

[37] nato a Taranto (TA) il 10/7/1959 e residente a Massafra (TA) viale Magna Grecia nr. 7.

[38] MONTILLO Lorenzo nato a Taranto il 22.02.1984 ed ivi residente in Via San Francesco d'Assisi.

BLU Petroli, di trovarsi a Sibari (CS) (cfr. conv. prog. nr. 69 – RIT. 85/16 – all. 755), località ove si era recato con DENTICE; tale circostanza era confermata dalle varie telefonate effettuate durante il viaggio, in cui riferiva ai suoi interlocutori di trovarsi in Calabria; sempre nella stessa giornata, un accadimento alquanto singolare, metteva in risalto il ruolo di RESSA all'interno del sodalizio criminale; infatti, FASULO Giuseppe, che poco prima aveva provato a contattare ROSSI Valerio, chiamava anche RESSA Domenico, proponendogli del prodotto petrolifero (*"amore di quello bello."..."amore quello buono non ti piace?"*, alludendo al gasolio da motopesca e/o riscaldamento), proposta che allettava RESSA (*"minchia che mi piace"*), e che lo portava a fissare un incontro presso il garage "Parcheggio Costantino" sito in Statte (TA) (cfr. conv. prog. nr. 97 – RIT. 84/16 – vgsall. 573). Che RESSA sia parte integrante del sodalizio, veniva confermato dal fatto che mentre si stava recando all'appuntamento, chiamava DENTICE per avvisarlo che lo avevano chiamato i "FASULO" gli "amici vostri"; DENTICE gli riferiva che questi avevano chiamato anche a lui e a *"Valerio"* (ROSSI, ndr), probabilmente perché non riuscivano a piazzare il prodotto *"quello rosso"*, atteso il prezzo richiesto *"60... 62..."* €/cent. al litro, considerato da RESSA esoso, atteso che allo stesso importo riuscivano ad acquistare quell'altro (intendendo il gasolio agricolo, ndr), convenendo con DENTICE che con il commercio di questo prodotto non avevano avuto problemi, in passato come con *"quell'altro"* (cfr. conv. prog. nn. 22 e 23 – RIT. 81/16 – vgsall. 572).

- in data 20.02.2016, si apprendeva che RESSA, DENTICE e ROSSI, stavano provando a risolvere i problemi legati all'approvvigionamento che avrebbe consentito di allargare ulteriormente il loro "giro degli affari"; infatti i progressi ottenuti per la ricerca di una nuova fonte, avevano portato RESSA a prendere contatti con il titolare di un'azienda ubicata in provincia di "Lecce" (*"In quel posto dov'è?"..."e...dalle parti nostre qua..."..."ah...giù da quella parte?"*), il cui titolare era interessato alle loro illecite attività (*"interessano i discorsi nostri"*), lasciandogli nelle operazioni la più ampia autonomia (*"carichiamo per cazzi nostri, facciamo per cazzi nostri..."..."parlare direttamente con lui"*), motivo per cui li aveva invitati a recarsi da lui per parlare personalmente (*"ha detto falli venire che parliamo, ma...lui proprio il titolare. Hai capito?"*); DENTICE chiedeva a RESSA di recarsi da questi nella stessa mattinata unitamente a ROSSI Valerio (*"e senti, e vuoi che vediamo se sta Valerio e vai a arrivare...e vai a arrivare stamattina con lui?"*); difatti l'appuntamento, prima fissato *"da martedì in poi"* veniva successivamente spostato a *"venerdì"*; di quanto riferito e concordato con RESSA, DENTICE informava ROSSI Valerio, al quale spiegava gli sviluppi della cooperazione con *"quello di Lecce"*, riferendogli anche dell'appuntamento fissato per il successivo venerdì, direttamente con il proprietario; nel corso della stessa conversazione, DENTICE chiedeva a RESSA la disponibilità delle chiavi di un sito ove si sarebbe dovuto recare il lunedì successivo, ossia il 22.02.2016 (cfr. conv. prog. 132, 134, 136 e 141 – RIT 81/16 – vgs all. 54); detta richiesta era da associare alla conversazione del 17.02.2016, in cui i due discutevano di un carico rimandato a *"lunedì"* (22.02.2016, ndr), che doveva essere consegnato in parte ad un cliente di Martina Franca (CASTELLANA Eligio, ndr), e in parte a *"Nino"*, da identificarsi in BRUZZESI Antonino, in atti generalizzato (*"Ehm...hai capito cosa voglio dirti ...te la compri tu, là .....come te la vieni a prendere.. come facevi prima.... e poi martedì la portiamo insieme, la pago io per te"*: cfr. conv. prog. 68 – RIT. 81/16 – vgs all. 582); le chiavi a cui si fa riferimento sono sicuramente da ricondurre all'area di proprietà di tale "Paolo", da identificarsi in GIOVINAZZI Paolo Cosimo, ubicata in agro di Massafra, dove in data 04.05.2016, gli indagati venivano sorpresi a travasare prodotto petrolifero agevolato dall'autocisterna condotta da TURI Patrizio alle cisterne installate sul rimorchio telonato nella disponibilità di BRUZZESI Antonino.

Le indagini hanno altresì posto in luce come, in un momento di fibrillazione della compagine criminosa dovuto al venir meno dell'apporto del MARINUZZI come fonte locale di approvvigionamento del gasolio agricolo, proprio RESSA Domenico abbia messo in campo tutte le sue energie e la consumata esperienza nel settore per procurarsi una fonte alternativa che, in effetti, reperiva – sia pure temporaneamente – attraverso il deposito gestito dalla ditta "Spada Petroli srls" con sede in Ginosa, adoperandosi altresì per condividere tale "risorsa" con tutti gli altri sodali, in ossequio all'*affectio societatis* che li legava (cfr.conv. prog. nn. 139, 152, 155 - RIT 84/16 – all. 767 e 768;conv. prog. nn. 245 e 284 - RIT 84/16 –all. 769; prog. nr. 309 - RIT 84/16 – all. 771).

Ulteriori evidenze acquisite durante le indagini mettevano in risalto che RESSA Domenico aveva coinvolto nel sodalizio anche i propri familiari, nello specifico i figli Vincenzo e Vittorio, chiamati per lo più a gestire per conto del padre i rapporti commerciali con la piccola clientela di privati e imprenditori cui cedevano illecitamente il gasolio agevolato.

Costoro avevano un ruolo operativo tutt'altro che marginale nella finalizzazione degli affari illeciti di famiglia (si vedano, in dettaglio, le emergenze investigative riportate alle pagg. 174 e segg. dell'informativa prot. 141244 del 26.03.18); e invero si può esemplificativamente rappresentare che, quando RESSA Domenico riceveva da DENTICE la richiesta del quantitativo da ordinare ai depositi compiacenti, costui chiamava il figlio Vincenzo il quale, appurato il proprio fabbisogno in relazione alla giacenza di prodotto presso il sito di stoccaggio allestito nella magione denominata "Villa RESSA", dava l'assenso al padre per l'ordinativo (cfr. conv. prog. nn. 180, 191 e 214 - RIT 84/16 – all. 758).

La sequenza di conversazioni intercettate il 18.02.2016 (cfr. conv. prog. nn. 223, 227, 241 e 245 - RIT 84/16 – all. 759;. conv. prog. nr. 262, 268 e 270 - RIT 84/16 – all. 760) mette in risalto che sia il padre sia i figli fossero a conoscenza degli affari illeciti trattati, che erano gestiti di comune accordo, nella piena e comune consapevolezza della fonte di approvvigionamento e della clientela da rifornire.